

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO L'AQUILA

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER L'A.S. 2005/06 DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

(Art. 4, comma 2 lett. d), CCNL del 24-7-2003 e art. 3 CCNI 13-6-2005)

Sommario

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - Finalità, efficacia e durata..... | Pag. 3 |
| Art. 2 - Campo di applicazione..... | “ 3 |

PARTE SECONDA - ADEGUAMENTO ORGANICI E DEFINIZIONE DISPONIBILITA'

Capo I

| | |
|---|--------|
| Art. 3 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità..... | Pag. 4 |
| Art. 4 - Domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria - Scadenza termini..... | “ 5 |
| Art. 5 - Criteri e priorità per l'individuazione e l'assegnazione alle scuole dei progetti..... | “ 5 |
| Art. 6 - Modalità e procedure organizzative per l'assegnazione della sede..... | “ 5 |

PARTE TERZA - UTILIZZAZIONI DOCENTI

Capo I - Docenti soprannumerari

Sezione I - Docenti soprannumerari con riferimento all'anno scolastico delle utilizzazioni

| | |
|--|--------|
| Art. 7 - Individuazione dei soprannumerari nella scuola..... | Pag. 6 |
| Art. 8 - Concorrenza tra più insegnanti nella stessa scuola..... | “ 6 |
| Art. 9 - Compilazione delle graduatorie..... | “ 7 |
| Art. 10 - Presentazione domande - Indicazioni delle sedi per le utilizzazioni..... | “ 7 |

Sezione II - Docenti trasferiti quali soprannumerari

| | |
|--|--------|
| Art. 11 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità - Presentazione domande..... | Pag. 8 |
|--|--------|

Sezione III - Docenti soprannumerari

| | |
|---|--------|
| Art. 12 - Formazione delle graduatorie provinciali - Utilizzazioni..... | Pag. 9 |
|---|--------|

Capo II - Docenti titolari di posti della dotazione organica provinciale

| | |
|--|---------|
| Art. 13 - Formazione delle graduatorie provinciali DOP e DOS..... | Pag. 10 |
| Art. 14 - Presentazione della domanda di utilizzazione o di conferma - Indicazione delle sedi..... | “ 10 |

Capo III - Particolari categorie di docenti

| | |
|---|---------|
| Art. 15 - Insegnanti specialisti di lingua straniera nelle scuole elementari..... | Pag. 10 |
| Art. 16 - Utilizzazioni docenti nelle attività ex art.5 legge n.426/88 - Titoli di accesso..... | “ 11 |
| Art. 17 - Articolazione delle utilizzazioni degli Insegnanti tecnico-pratici..... | “ 11 |

Capo IV - Docenti appartenenti a ruoli con situazione di soprannumero

| | |
|--|---------|
| Art. 18 - Presentazione delle domande di utilizzazione e di proroga..... | Pag. 12 |
| Art. 19 - Compilazione delle graduatorie..... | “ 13 |

| | | |
|--|---|----|
| Art. 20 - Criteri per l'utilizzazione dei docenti appartenenti a ruoli con soprannumero..... | “ | 13 |
|--|---|----|

Capo V - Precedenze a favore di particolari categorie

| | | |
|---|------|----|
| Art. 21 - Categorie e documentazione..... | Pag. | 13 |
|---|------|----|

Capo VI – Indicazioni per le operazioni di utilizzazione

| | | |
|--|---|----|
| Art. 22 - Ordine delle operazioni..... | “ | 14 |
|--|---|----|

Capo VII - Messa a disposizione delle scuole, circoli e istituti ed impiego del personale

| | | |
|--|------|----|
| Art. 23 - Personale interessato..... | Pag. | 15 |
| Art. 24 - Provvedimento di messa a disposizione..... | “ | 16 |
| Art.25 -Revoca della messa a disposizione..... | “ | 16 |

Capo VIII - Assegnazioni provvisorie - Scambio di posti tra coniugi

| | | |
|--|------|----|
| Art. 26 - Assegnazioni provvisorie ai docenti di ordine e grado di scuola..... | Pag. | 16 |
| Art.27- Scambio di posto fra coniugi..... | “ | 17 |

Capo IX – Docenti titolari di organico funzionale

| | | |
|---|------|----|
| Art. 28– Assegnazioni ai plessi o sedi associate dei docenti titolari di organico funzionale. | Pag. | 18 |
|---|------|----|

PARTE QUARTA - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO

| | | |
|--|------|----|
| Art. 29 - Adempimenti del Capo di istituto..... | Pag. | 19 |
| Art. 30 - Adempimenti dei Centri Servizi Amministrativi..... | “ | 19 |
| Art. 31 - Ordine delle operazioni..... | “ | 19 |

PARTE QUINTA - UTILIZZAZIONE PERSONALE A.T.A.

Capo I - Adeguamento organici e definizione quadro disponibilità A.T.A.

| | | |
|---|------|----|
| Art. 32 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità..... | Pag. | 20 |
| Art. 33 - Scadenze e procedure..... | “ | 20 |

Capo II - Utilizzazione del personale

| | | |
|--|------|----|
| Art. 34 - Individuazione del personale soprannumerario..... | Pag. | 21 |
| Art. 35- Individuazione assistenti tecnici soprannumerari..... | “ | 21 |
| Art. 36 – Graduatorie provinciali dei soprannumerari..... | “ | 22 |
| Art. 37 - Modalità di utilizzazione..... | “ | 22 |

Capo III – Criteri di utilizzazione del personale a tempo indeterminato su posti di D.S.G.A.

| | | |
|---|------|----|
| Art. 38 – Posti disponibili..... | Pag. | 23 |
| Art. 39 – Criteri per la copertura dei posti..... | “ | 24 |
| Art. 40– Presentazione delle domande..... | “ | 24 |

Capo IV – Assegnazioni provvisorie – Scambio posti tra coniugi

| | | |
|---|------|----|
| Art. 41 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A..... | “ | 25 |
| Art. 42 - Scambio di posto fra coniugi appartenenti al personale A.T.A..... | “ | 25 |
| Art. 43 - Assegnazione del personale alle succursali, sezioni staccate e sedi coordinate..... | Pag. | 26 |

PARTE SESTA - DISPOSIZIONI FINALI

| | | |
|---|------|----|
| Art. 44 - Risoluzione di controversie..... | Pag. | 27 |
| Art. 45 - Presentazione di reclami e ricorsi..... | “ | 27 |
| Art. 46 - Norma finale..... | “ | 28 |

oooooooooooooooooooo

ALLEGATO A - Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari

ALLEGATO B - Scheda per l'individuazione e l'utilizzazione del personale A.T.A. in soprannumero

ALLEGATO C – Tabella dei titoli per la formazione delle graduatorie delle nuove figure
Professionali

| |
|---|
| <p>CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO PER L'A.S. 2005/06 CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.</p> |
|---|

L'anno 2005, il giorno 28 del mese di giugno, in L'Aquila, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in sede di negoziazione decentrata regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello territoriale, rappresentata dal
Dirigente Regionale dr. Sandro Santilli

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale sottoscriventi il presente contratto,

VIENE CONCORDATO

il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.

oooooooooooooooooooo

**PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI**

Capo I

Art. 1 - Finalità, efficacia e durata del contratto

1. Il presente contratto, assicurando trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individua i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità e le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico **2005/06** in attuazione ed a completamento di quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il **13 giugno 2005**.

2. Esso ha validità fino alla sottoscrizione di successivo analogo contratto. Le parti si impegnano alla verifica degli effetti della disciplina concordata anche al fine di apportare per l'a.s. 2005/06 eventuali adeguamenti.

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

Art. 2 - Campo di applicazione - Obiettivi

1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenente al comparto "Scuola".

Obiettivi delle utilizzazioni sono:

- rafforzare la capacità delle scuole di elaborare progetti e praticare maggiori spazi di autonomia;
- coniugare la tutela del personale con l'esigenza di assicurare un regolare avvio dell'anno scolastico;
- attuare un proficuo impegno del personale per migliorare la qualità della scuola.

PARTE SECONDA ADEGUAMENTO ORGANICI E DEFINIZIONE PIANO ATTIVITA'

Capo I

Art. 3 - Definizione quadro complessivo delle disponibilità

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3-7-2001, n. 255, convertito nella legge n. 333/2001, così come modificato dall'art. 2 del D.L. 25-9-2002, convertito nella legge n. 268/2002 si procede all'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, ivi compreso l'accorpamento e l'istituzione di nuove classi di competenza Dirigenti scolastici. Le cattedre sono, di norma, confermate come costituite nell'organico di diritto; in presenza di spezzoni disponibili, le cattedre-orario possono essere ricostituite a domanda, o d'ufficio, nell'ordine: nell'ambito della scuola, con scuole ricadenti nel comune ove essa è ubicata o in comuni vicini.

2. Nell'ordine indicato al comma precedente, ai soli fini dell'utilizzazione dei docenti perdenti posto o trasferiti a domanda condizionata oppure titolari su D.O.P., su richiesta dei medesimi, possono essere costituite cattedre-orario anche con contributi orari appartenenti a classe di concorso diversa da quella di titolarità, per la quale il richiedente è in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento.

3. E' consentita la costituzione di cattedre o posti-orario esterni fino ad un massimo tre scuole ubicate anche in tre comuni diversi a richiesta e con il consenso degli interessati purché i comuni siano di facile raggiungibilità.

4. Ai fini dell'utilizzazione di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero dopo i trasferimenti, nelle scuole/istituti di ex titolarità, i C.S.A. possono costituire posti-orario, anche con ore di classi di concorso affini e con ore "a disposizione" su spezzoni-orario disponibili presso le predette scuole/istituti; comunque vanno prioritariamente ricoperte le ore di insegnamento effettivamente disponibili sulla classe di concorso di titolarità.

5. L'Ufficio Scolastico Regionale predispone attraverso i C.S.A. il quadro complessivo delle disponibilità prima dell'inizio delle operazioni di mobilità annuale e fornisce, in via preliminare alle OO.SS a norma dell'art. 5 -comma 1, lett. b), del CCNL sottoscritto il 24-7-2003, tutti i dati conoscitivi relativi a:

- A) Situazione degli organici della scuola materna, elementare e secondaria di 1° e 2° grado distinti tra personale docente ed A.T.A.;
- B) Rapporto tra titolari ed eventuali esuberanti, divisi per ordine e grado di scuola e per classi di concorso;
- C) Disponibilità e vacanze di organico articolate per ordine e grado di scuola, per classi di concorso, per tipologia di posto, nonché i posti nelle istituzioni educative.

6. Il quadro delle disponibilità a livello provinciale sarà **definito dal Responsabile del CSA** e sarà costituito da:

L'adeguamento degli organici alla situazione di fatto disposto dai Dirigenti scolastici a norma dell'art. 3 del D.L. n. 255 del 3-7-2001, convertito nella legge n. 333/2001, nel rispetto del D.M. n. 331/98 compresi i posti in deroga sul sostegno, in particolare, per sdoppiamento di classi numerose o già costituite con parametri difforni a quelli previsti dal predetto D.M. n. 331/98;

- Posti di sostegno aggiuntivi stabiliti dal M.I.U.R., nonché quelli istituiti in deroga dall'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 40 -comma 1- della legge n. 449/97 e dell'art. 26 - comma 16- della legge n. 448/98;

- Disponibilità derivanti da rapporti di lavoro a tempo parziale, comandi, esoneri o semiesoneri di insegnanti vicari o in distacco sindacale, da incarichi di presidenza, utilizzazioni ed esoneri concessi a qualsiasi titolo che determinano una vacanza di posti, **o per mobilità intercompartimentale quando determinano disponibilità;**
- Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria: tutti gli spezzoni che non hanno concorso a costituire cattedre e posti orario o che sono disponibili per l'intero anno scolastico anche a seguito di eventuali esoneri dal servizio di insegnamento;
- Posti per attività di insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare;
- Disponibilità orarie derivanti dall'attuazione di strumento musicale nella scuola media;
- Posti di messa a disposizione per le operazioni di cui al presente contratto.

7. I Responsabili dei Centri Servizi Amministrativi effettuata la ricognizione di tutti i dati relativi ai posti disponibili secondo le tipologie elencate nel precedente comma 6., sono tenuti a dare apposita informazione alle OO.SS. provinciali a norma dell'art. 5 –comma 1- del CCNL 24-7-2003 sul quadro complessivo delle disponibilità in provincia di tutto il personale docente, educativo ed A.T.A., distinte per cattedra/posto o profilo professionale.

Art. 4 - Domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria Scadenza dei termini - Documentazione

1. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria nei diversi ordini e gradi di scuola vanno presentate dal personale docente, educativo **entro il 2 luglio 2005, utilizzando** gli appositi moduli indicati all'art. 10 del presente contratto. **I docenti che richiedono l'assegnazione provvisoria per gradi diversi di istruzione, ove ne abbiano titolo, devono presentare più moduli di domanda. Il personale ATA potrà presentare le predette domande entro il 9 luglio 2005.**

2. Le eventuali rinunce alle domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria potranno essere prese in considerazione se perverranno al C.S.A. in tempo utile e comunque prima dell'inizio delle operazioni di mobilità.

3. Ai fini della valutazione dei titoli trova applicazione l'art. 4 dell'O.M. n. **6 del 29-1-2005**. Alle domande deve essere allegata la documentazione, prevista dall'art. 9 del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il **14-1-2005**, che dà diritto alle precedenza di cui agli artt. 8 e 19 del C.C.N.I. del **13-6-2005**, nonché la documentazione finalizzata ad ottenere l'assegnazione provvisoria; è consentita, tuttavia, la presentazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 per le fattispecie ivi previste.

Art. 5 -Criteri e priorità per la costituzione di posti e cattedre e per l'individuazione e l'assegnazione alle scuole dei progetti formativi ed educativi

1. Qualora in contrattazione nazionale dovessero emergere ulteriori criteri di assegnazione di posti nelle singole province possono essere autorizzati a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale progetti finalizzati a specifiche esigenze didattiche e sociali, con particolare riguardo all'inserimento degli alunni stranieri, al recupero della dispersione scolastica e agli alunni in difficoltà di apprendimento, previo confronto con le OO.SS. regionali.

Art. 6 - Modalità e procedure organizzative per l'assegnazione della sede

1. Ai fini dell'assegnazione della sede le parti concordano:
a) che l'U.S.R., ove lo ritenga utile, può disporre, per il tramite dei C.S.A., l'assegnazione della sede di servizio, sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, con procedura informatica o manuale sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie.

b) che il personale docente, educativo ed A.T.A. interessato alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, in assenza di procedure automatizzate, potrà essere convocato o contattato tramite comunicazione alla scuola cui è in servizio.

2. Per garantire al personale certezza dei tempi, entro il 15 luglio saranno pubblicati, all'albo dei Centri Servizi Amministrativi e delle sedi distrettuali, i calendari delle operazioni eventualmente disposte per convocazione, compreso in linea di massima il calendario delle supplenze. Una copia dei calendari va inviata alle scuole **ed alle OO.SS. provinciali anche** a mezzo comunicazione in rete del Sistema Informativo. Eventuali modifiche, rese necessarie da esigenze oggettive, saranno rese note con le stesse procedure almeno due giorni prima delle convocazioni cui si riferiscono.

3. Eventuali nuove disponibilità di posti o cattedre sopravvenute dopo l'avvio delle operazioni di utilizzazioni e/o di assegnazioni provvisorie, saranno rese utili per il rientro nella scuola di ex titolarità del personale perdente posto o del trasferito in quanto soprannumerario nell'ultimo quinquennio, su dette nuove disponibilità, anche in caso di assegnazione disposta con le operazioni già effettuate in scuole diversa da quella predetta.

PARTE TERZA UTILIZZAZIONI DOCENTI

Capo I - Docenti soprannumerari

Sezione I - Docenti soprannumerari con riferimento all'anno scolastico delle utilizzazioni

Art. 7 - Individuazione dei soprannumerari nella scuola o istituto

1. La situazione di soprannumero in una scuola o in un istituto, **sull'organico adeguato alla situazione di fatto**, ai fini delle utilizzazioni si determina quando il numero dei posti -ovvero delle cattedre interne e delle cattedre orario esterne, nel caso di istituti di istruzione secondaria e artistica- esistente nell'organico adeguato alla situazione di fatto, determinato secondo le disposizioni che precedono, è inferiore al numero dei docenti titolari. L'individuazione del docente soprannumerario viene effettuata solo quando la contrazione di ore rispetto all'orario risulta superiore ad un quinto.

2. La posizione di soprannumero va individuata, nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado nell'ambito delle scuole e degli istituti medesimi, con riferimento alle classi di concorso, e, relativamente ai posti di sostegno, per ciascuna tipologia di posto e, nella scuola superiore, anche per area disciplinare.

3. L'individuazione dei docenti da utilizzare deve essere effettuata secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli 8 e 9. Qualora nella scuola di titolarità si rendano disponibili in qualsiasi momento delle operazioni, cattedre o posti della medesima tipologia, di sostegno o di altra attività non previste nelle disponibilità iniziali, i docenti individuati come soprannumerari, a domanda sono riassorbiti nell'organico della scuola.

4. Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria, nel caso in cui funzionino corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto ai fini dei trasferimenti da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero è individuata con riferimento specifico all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è determinata nei corsi diurni, ovvero con riferimento all'organico dei corsi serali se tale situazione si è determinata nei corsi serali.

5. Per gli istituti di istruzione secondaria nel caso di contrazione di ore che comporti la trasformazione del posto da cattedra interna a posto-orario esterno, la individuazione del docente da assegnare al predetto posto-orario esterno deve avvenire sulla base di graduatorie formulate ai sensi del successivo art. 9.

Art. 8 - Concorrenza tra più insegnanti nella stessa scuola

1. Nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto l'individuazione dei soprannumerari sull'organico adeguato alla situazione di fatto è effettuata nel seguente ordine:

a) docenti, titolari nella scuola, entrati a far parte dell'organico della scuola medesima -sia per trasferimento o passaggio, sia per assegnazione definitiva di sede con decorrenza dall'anno scolastico

nel quale si procede alla utilizzazione. Vi sono inclusi i docenti che, già trasferiti altrove quali soprannumerari, abbiano ottenuto nuovamente, a seguito di successivo trasferimento, la titolarità nella scuola con effetto dal medesimo anno scolastico cui si procede all'utilizzazione.

b) docenti, titolari nella scuola, entrati a far parte dell'organico della scuola medesima nell'anno o negli anni scolastici precedenti quello nel quale si procede alla utilizzazione.

2. Pertanto, ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero, il capo d'istituto è tenuto a procedere alla formazione di una graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla precedente lettera a); nel caso in cui il numero dei docenti compresi in tale graduatoria sia inferiore al numero dei docenti da utilizzare perché in soprannumero, il capo d'istituto compilerà una seconda graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla precedente lettera b).

Art. 9 - Compilazione delle graduatorie

1. Il Dirigente scolastico, per la compilazione delle graduatorie finalizzate all'utilizzazione, terrà conto di tutti i punteggi di cui alla tabella di valutazione "**ALLEGATO I**" annessa al CCNI del **13 giugno 2005** sulle utilizzazioni. A tal fine deve essere valutato anche l'anno di servizio precedente l'anno scolastico cui si riferiscono le utilizzazioni, ivi compresa la continuità e l'eventuale servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile con effetto da tale anno scolastico.

2. Il Dirigente scolastico farà compilare ad ogni docente titolare del posto o della classe di concorso, in cui si determina il soprannumero, la scheda allegata al presente accordo (**ALLEGATO A**) corredata della documentazione di cui al precedente art. 4 –comma 2-.

3. Le esigenze di famiglia da valutarsi dal capo d'istituto devono essere riferite alle situazioni esistenti alla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono le predette operazioni di utilizzazione e riguardano tutte le voci del Titolo II della tabella di valutazione citata. Per quanto riguarda l'età si fa riferimento al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposta l'utilizzazione.

4. Il capo d'istituto, qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili, ai fini della individuazione dei docenti in soprannumero, procederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.

5. I beneficiari delle precedenza di cui all'art. 8, punti I, III e IV lett. g), del CCNI del **13-6-2005** non dovranno essere inseriti nelle graduatorie sopra descritte a meno che la contrazione non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie (es. soppressione della scuola, ecc.).

6. Le graduatorie compilate dai capi d'istituto per la individuazione degli insegnanti in soprannumero comprensive anche dei punteggi analitici dovranno essere affisse all'albo della scuola, istituto o direzione didattica. Esse possono essere impugnate dagli aventi diritto secondo le disposizioni dell'art. 44 del presente contratto.

Art. 10 - Presentazione domande - Indicazione delle sedi per le utilizzazioni

1. Tenuto conto che, a norma dell'art. 5 –comma 8- del C.C.N.I. **13-6-2005**, in caso di contrazione di orario totale o parziale delle cattedre o posti sull'organico fatto, le utilizzazioni in scuola diversa da quella di titolarità, vengono disposte solo a domanda, i capi d'istituto avranno cura di invitare i docenti che in base alle graduatorie di istituto risulteranno in soprannumero e che desiderano essere utilizzati, a presentare la domanda di utilizzazione su gli appositi moduli **U1** (Scuola dell'infanzia), **U2** (Scuola primaria), **U3** (Scuola secondaria di I° grado) e **U4** (Secondaria II° grado). Gli stessi moduli saranno utilizzati in tutti gli altri casi di utilizzazione previsti dal presente contratto, nonché per la richiesta di assegnazione provvisoria. E' consentito, tuttavia, integrare i predetti modelli con dichiarazioni personali attestanti la richiesta di cattedre-posti previsti dal presente C.C.R.I. e, in caso di necessità, presentare la domanda in modo non conforme a detti modelli, purché essa contenga tutti gli elementi utili riportati nei modelli stessi.

2. I docenti che non produrranno la predetta domanda saranno utilizzati secondo le modalità previste al precedente art. 6 –comma 1, lett. b)-, oppure d'ufficio.

3. I nominativi dei docenti individuati come soprannumerari, le domande da essi compilate e la

eventuale documentazione relativa alle precedenze, saranno trasmessi al Centro Servizi Amministrativi di competenza, al fine dell'inserimento nella graduatoria provinciale.

Sezione II - Docenti trasferiti quali soprannumerari

Art. 11 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità o in sedi viciniori

1. Fatta salva l'applicazione della precedenza di cui all'art. 8, punto II, del CCNI del **13-6-2005**, qualora nella scuola, o, per gli insegnanti di scuola materna ed elementare, nel circolo da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno scolastico e nei cinque anni scolastici successivi, dopo i trasferimenti ed i passaggi, per qualunque causa, una disponibilità di cattedra o posto-orario ovvero di un posto della medesima tipologia, il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne faccia richiesta nell'apposito spazio del modulo-domanda, dovrà essere utilizzato in detta scuola o circolo, con precedenza assoluta su tutte le altre operazioni di utilizzazione, anche se non è in soprannumero nella scuola in cui è stato trasferito. Per tale l'operazione possono essere utilizzati tutti i posti disponibili, ivi compresi quelli assegnati per utilizzazione nell'anno scolastico precedente ai docenti titolari sulla dotazione organica provinciale.

2. Per fruire **della precedenza di cui al comma 1.**, i docenti hanno l'obbligo di indicare nella domanda, quale prima preferenza, l'ex scuola di titolarità e, nel caso di soppressione della stessa, una scuola del comune di ex titolarità, ovvero nel caso di inesistenza di altre scuole esprimibili nell'ex comune di titolarità, quella viciniori secondo le apposite tabelle disponibili presso i C.S.A..

3. I docenti già soprannumerari, trasferiti dall'A.S. 2000/01, **ivi compresi quelli trasferiti dallo stesso anno scolastico di utilizzazione**, hanno diritto alla precedenza di cui al comma 1, a norma dell'art. 7 -punto II, comma 1- del CCNI **14-1-2005**, solo se all'atto del trasferimento dall'ex scuola di titolarità hanno presentato domanda di trasferimento condizionata **oppure sono stati trasferiti d'ufficio senza aver presentato la domanda**. Tali circostanze dovranno essere documentate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente CCRI. [v. art. 2, lett. b) CCNI]

4. Con la medesima precedenza assoluta inoltre il docente potrà chiedere di essere messo a disposizione della scuola, circolo o istituto, da cui è stato trasferito quale soprannumerario, per tutte le attività eventualmente previste nel quadro delle disponibilità di tali scuole e/o istituti, compresi i posti costituiti con raggruppamento di orario o quelli disponibili, nell'anno scolastico, per un periodo non inferiore a 5 mesi.

5. L'utilizzazione con precedenza prevista nei commi precedenti deve essere disposta in qualunque fase delle operazioni e quindi anche se la disponibilità del posto si determina nel corso delle operazioni successive.

6. In caso di concorrenza fra più docenti trasferiti, nell'ambito del quinquennio, anche in anni diversi, i docenti medesimi vengono graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data di inizio dell'anno scolastico in cui si dispone l'utilizzazione. Hanno comunque la precedenza i docenti di cui all'art. 8, punti I, III e IV del CCNI del **13-6-2005** e quelli indicati al precedente comma 2, secondo la sequenza riportata al predetto art. 8.

7. L'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti è subordinato alla condizione che i docenti abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità. Tale circostanza dovrà, pertanto, essere attestata dagli interessati, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione personale da allegare alla domanda di utilizzazione; analogamente, i docenti trasferiti dall'A.S. 2000/01 dovranno, altresì, attestare che all'atto del trasferimento dall'ex scuola di titolarità hanno presentato domanda di trasferimento condizionata.

8. La circostanza che il docente trasferito quale soprannumerario abbia prestato servizio nel quinquennio per utilizzazione in una scuola diversa da quella dalla quale o alla quale è stato trasferito non interrompe la continuità didattica ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, purché il docente abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto, scuola o circolo di precedente titolarità.

9. Qualora la scuola di precedente titolarità sia stata soppressa, per beneficiare delle disposizioni contenute nel presente articolo è sufficiente che l'interessato abbia richiesto nel quinquennio dal trasferimento d'ufficio, successivamente alla soppressione della scuola o plesso di precedente titolarità, il trasferimento ad un'altra scuola della sede (comune) di precedente titolarità, o, in mancanza di altre scuole in tale sede, nel comune più vicino secondo la tabella di viciniorità.

10. Ai fini delle operazioni di utilizzazione relative all'anno scolastico 2005/06 sono da considerare trasferiti nel quinquennio i docenti trasferiti a decorrere dall'A.S. 2000/01 e negli anni scolastici successivi.

Sezione III - Docenti soprannumerari

Art. 12 - Formazione delle graduatorie provinciali - Utilizzazioni

1. Per ciascuna tipologia di posto o per ciascuna classe di concorso si compila un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti, con gli stessi punteggi già attribuiti dai capi di istituto, tutti i docenti titolari di organico sede nella provincia dichiarati soprannumerari **sull'organico adeguato alla situazione di fatto**. La suddetta graduatoria deve essere affissa all'albo dell'ufficio scolastico provinciale.

2. I docenti soprannumerari o appartenenti a classi di concorso o posti in esubero che aspirano ad ottenere l'utilizzazione su posti o classi di concorso diversi da quelli di titolarità, saranno inseriti nella graduatoria relativa al posto o alla classe di concorso di titolarità. Nella graduatoria di appartenenza, a fianco ai nominativi, saranno riportate le classi di concorso e/o posti richiesti, diversi da quelli di titolarità, secondo la sequenza indicata dagli interessati nella domanda di utilizzazione.

3. In tale graduatoria saranno compresi anche gli insegnanti, trasferiti quali soprannumerari dall'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e nei cinque anni scolastici precedenti, **ivi compresi i docenti trasferiti d'ufficio sulla D.O.P.**, i quali chiedano l'utilizzazione, oltre che nella scuola da cui sono stati trasferiti, anche nelle altre scuole della sede (comune) di precedente titolarità e, in subordine, in sedi più vicine ad essa. **I docenti titolari DOP saranno, altresì, inseriti nella graduatoria di cui al successivo art. 13, con il punteggio ivi previsto, ai fini della conferma di cui all'art. 14 –comma 2- del presente CCRI, o, in subordine, per l'utilizzazione d'ufficio; quest'ultima, nel caso in cui non ottengano una delle sedi richieste con la domanda di utilizzazione quali ex perenti posto nel quinquennio precedente.**

4. Ai sensi dell'art. 2 –comma 2- del CCNI del **13-6-2005** i docenti non in situazione di soprannumero, ma appartenenti a posti o classi di concorso con esuberi, hanno diritto ad essere utilizzati, nel limite dell'esubero, in posti o classi di concorso diversi da quelli di titolarità in base all'abilitazione o al titolo di specializzazione cui sono in possesso.

5. Al fine di rendere disponibili posti o cattedre per le operazioni di cui al successivo art. 20, l'utilizzazione prevista al precedente comma deve essere disposta con precedenza, rispetto alle operazioni riferite alla classe di concorso ove risultano docenti in esubero.

6. Gli insegnanti di tutti gli ordini e gradi di scuola, eventualmente in esubero rispetto all'organico di diritto, ai sensi dell'art. 5 –comma 8- del CCNI **13-6-2005**, sono utilizzati nelle attività previste nel medesimo comma 8 ed all'art. 3 -comma 6- del presente CCRI, nell'ambito dello stesso circolo/scuola/istituto di titolarità, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie per il numero di ore assegnate “a disposizione”, previa contrattazione a livello d'istituto.

Capo II - Docenti titolari di posti della Dotazione Organica Provinciale e di Sostegno

Art. 13 - Formazione delle graduatorie provinciali D.O.P. e D.O.S.

1. Le graduatorie provinciali di tutti i docenti della scuola secondaria di I e II grado facenti parte della Dotazione Organica Provinciale, ivi compresi quelli assegnati in soprannumero rispetto al numero di posti della dotazione medesima e quelle dei docenti titolari D.O.S. nei confronti dei quali occorre adottare all'inizio dell'anno scolastico un nuovo provvedimento di utilizzazione, sono costituite, distinte fra loro, secondo le modalità che seguono.

2. **Fermo restando l'inserimento dei docenti titolari di D.O.P. anche nella graduatoria di cui al precedente art. 12, comma 3 ai fini dell'utilizzazione a domanda, ivi prevista**, per ciascuna classe di concorso viene compilata un'unica graduatoria dei docenti di D.O.P., distinta da quella prevista al **medesimo** art. 12. La predetta graduatoria DOP comprende tutti i docenti già titolari delle dotazioni organiche provinciali, **quelli** che sono stati trasferiti d'ufficio e che non hanno richiesto di rientrare nell'ex scuola/istituto di titolarità nel quinquennio e coloro che hanno ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo o il trasferimento a domanda sulla dotazione organica provinciale, a decorrere dall'anno scolastico in cui si procede all'utilizzazione.

3. Ai fini della formulazione della graduatoria, sia i docenti già facenti parte della Dotazione Organica Provinciale, sia quelli neo-trasferiti sulla DOP verranno graduati, ai sensi dell'art. 23, lett. B) –comma 15- del Contratto Nazionale **integrativo del 14-1-2005**, in base al punteggio previsto nella Tabella di valutazione “ALLEGATO 1” al CCDN del 13.6-2005, al Titolo I: lettere A), A1), B) e B2), al Titolo II: lettere B) e C) ed al Titolo III di detta Tabella. Con gli stessi criteri, sarà formulata a parte analoga graduatoria dei docenti eventualmente in soprannumero sulla DOP; per entrambe le categorie, il punteggio da attribuire comprenderà i titoli maturati nell'A.S. precedente quello di utilizzazione. Gli stessi criteri saranno utilizzati per formulare la graduatoria dei docenti DOS; **a quest'ultimi, verrà attribuito, ove spettante, anche il punteggio previsto dalla lett. C) della predetta tabella di valutazione.**

4. Le suddette graduatorie devono essere affisse all'albo dei C.S.A. e trasmesse alle scuole a mezzo della rete informatica, distinte per grado di scuola.

Art. 14 - Presentazione della domanda di utilizzazione o di conferma - Indicazione delle sedi - Utilizzazioni

1. Ai fini dell'utilizzazione, i docenti titolari di D.O.P. e D.O.S. dovranno inviare ai Responsabili dei C.S.A., entro la data prevista per le utilizzazioni dall'art. 4 del presente contratto, una istanza secondo il modello di cui al precedente art. 10, nella quale indicheranno le scuole e le sedi cui desiderano essere assegnati.

2. Il predetto termine vale anche per la presentazione della domanda di conferma dell'utilizzazione da parte dei docenti già titolari di posti di DOP o di DOS che ritrovino la disponibilità del posto nella scuola di precedente utilizzazione.

3. In mancanza dell'istanza di utilizzazione o di conferma, l'utilizzazione sarà disposta secondo le modalità previste dall'art. 6 -comma 1, lett. b)- del presente contratto, ovvero d'ufficio.

4. **Le utilizzazioni dei docenti titolari sulla D.O.P. che non ottengano l'utilizzazione, quali ex perenti posto nell'ultimo quinquennio, saranno disposte, prioritariamente per la copertura di cattedre appartenenti alla classe di concorso di titolarità del docente.**

Capo III - Particolari categorie di docenti

Art. 15 - Insegnanti specialisti di lingua straniera nella scuola primaria

1. I docenti di scuola primaria che abbiano titolo all'insegnamento di lingua straniera, titolari su posto comune, possono chiedere di essere utilizzati nell'ambito del circolo di titolarità o in altri circoli come “specialisti” nel caso in cui non vi siano posti disponibili di lingua nel circolo di titolarità. A tal fine i docenti interessati sono tenuti a produrre la richiesta di utilizzazione su detti posti al Responsabile del C.S.A., entro la data prevista al precedente art. 4.

2. Le utilizzazioni in Circoli diversi da quello di titolarità, sono disposte sulla base di graduatorie definite con l'assegnazione del punteggio previsto al Titolo I -Anzianità di servizio- della tabella "ALLEGATO 1" al CCNI del 13.6.2005, dando precedenza ai docenti già utilizzati nell'A.S. precedente sugli stessi posti.

Art.16 Utilizzazione docenti nelle attività ex art.5 Legge 426/88- Titoli di accesso

- 1) I docenti titolari o in servizio nelle scuole che siano autorizzate ad attivare le attività previste dall'art.5 della Legge 426/88, possono essere utilizzati, a domanda, su tali progetti compresi nel quadro delle complessive disponibilità, con precedenza rispetto alle operazioni di cui al presente contratto. Tale assegnazione può avvenire per l'intero orario di cattedra, ovvero, anche per parte di esso a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra.
- 2) Nei limiti percentuali previsti dall'art.3 -comma 4- del presente contratto, in rapporto alla consistenza del soprannumero, i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'Arte, possono essere utilizzati per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e dei servizi di orientamento scolastico, mentre quelli della scuola primaria e secondaria di I grado, per le attività di operatore tecnologico e psicopedagogico. I docenti della scuola dell'infanzia possono essere utilizzati per le attività di operatore psicopedagogico.
- 3) Ai fini dell'utilizzazione nelle predette attività o progetti, i docenti debbono presentare domanda di utilizzazione ai responsabili dei CC.SS.AA. entro la data prevista dal precedente art.4, per il tramite del capo d'istituto, precisando, oltre alla sede di titolarità, il tipo di attività prescelta, la sede o le sedi di preferenza, i titoli culturali e professionali posseduti di cui alla tabella "ALLEGATO C" al presente contratto e quelli di accesso previsti al successivo comma 6.
- 4) Per l'assegnazione alle sedi richieste si applicano le precedenti di cui all'art.8 del CC.N.I. del 13.6.2005.
- 5) Per ogni tipo di attività viene formulata una graduatoria provinciale. L'accesso alle graduatorie per coordinatori di servizio di orientamento scolastico e per coordinatori dei servizi di biblioteca è consentito a coloro che sono in possesso di diploma di laurea.
- 6) Nella graduatoria relativa alla figura dell'operatore psicopedagogico possono essere inclusi solo coloro che sono in possesso della laurea in scienze della formazione, in psicologia, pedagogia, filosofia ad indirizzo psicopedagogico e sociologia ad indirizzo psicopedagogico ovvero coloro che, essendo laureati in qualsivoglia disciplina, sono in possesso del diploma di specializzazione conseguito in corsi post universitari ad indirizzo psicopedagogico. Le predette graduatorie, nonché quella relativa alla figura di operatore tecnologico, saranno formulate sulla base dei punteggi spettanti ai sensi della tabella di valutazione di cui al comma 4.

Art. 17- Articolazione delle utilizzazioni degli insegnanti tecnico-pratici

1. Ferma restando l'utilizzazione ai sensi dell'art. 2 –commi 7, 8 e 9 del CCNI del **13-6-2005**, qualora le unità di personale I.T.P., distinte per classe di concorso, siano superiori alle disponibilità di cattedre, ai fini dell'utilizzazione di docenti ancora in soprannumero, si terrà conto, delle disponibilità costituite su progetti ai sensi del predetto comma 9.

2. L'utilizzazione del personale appartenente alle graduatorie con esubero, compresi i titolari, avverrà nelle suddette attività prioritariamente a domanda.

3. Il personale I.T.P. rimasto ulteriormente in esubero, dopo le operazioni disposte a domanda e fatta salva l'eventuale quota di messa a disposizione per le supplenze brevi, potrà essere utilizzato, anche d'ufficio, limitatamente alle attività individuate per il ruolo di appartenenza.

4. Per l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici nella stessa o in altra classe di concorso, o in altro ruolo, valgono le disposizioni del presente contratto attinenti a tutto il personale, oltre quelle di

cui al richiamato art. 2 –commi 7, 8, 9 e 10- del CCNI del **13-6-2005**.

5. Gli insegnanti tecnico-pratici individuati quali soprannumerari o appartenenti a ruoli con soprannumero potranno essere utilizzati altresì, a domanda, purché in possesso di titoli ritenuti idonei, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi inclusi i laboratori attivati con la sperimentazione dell'introduzione dell'informatica nei programmi di matematica e fisica della scuola secondaria superiore.

6. In applicazione del comma 8 dell'art. 2 del CCNI sopra citato, gli I.T.P. utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità, possono essere confermati, a domanda nella provincia in cui sono stati utilizzati.

7. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli ex assistenti di cattedra transitati nei ruoli degli I.T.P. a norma dell'art. 8 –comma 3- della legge n. 124/99 sono utilizzati secondo i criteri indicati all'art. 2 –comma 10- del CCNI del **13-6-2005**. Detti insegnanti, in possesso dei titoli di accesso **o già assegnati nell'anno scolastico precedente sul posto richiesto**, possono essere utilizzati, a domanda, su posti o cattedre disponibili dopo l'utilizzazione dei docenti titolari su detti posti o cattedre. In attesa dell'inquadramento nelle classi di concorso in funzione dei titoli posseduti, essi continuano a svolgere le funzioni già previste dall'ordinamento vigente alla data del 25-5-1999 (entrata in vigore della legge n. 124/99), così come sancito dall'art. 10 del D.M. n. 184/1999.

8. In particolare i predetti insegnanti, in attesa del suddetto inquadramento, fanno parte, come in passato, dei consigli di classe ai sensi dell'art. 5 –comma 4- del D. L.vo n. 297/94 con voto consultivo ai fini delle valutazioni periodiche e sono utilizzati limitatamente agli insegnamenti di materie tecniche e scientifiche degli istituti tecnici e dei licei scientifici. Essi, conseguentemente, devono essere utilizzati in attività didattiche di laboratorio compatibili con i titoli posseduti, anche in compresenza ed ausilio ai soli docenti di materie tecniche e scientifiche, nel rispetto della C.M. n. 28 del 3-2-2000.

9. Dopo aver coperto tutti i posti vacanti o disponibili, qualora permangono situazioni di soprannumero gli insegnanti tecnico- pratici possono essere utilizzati, previa delibera del collegio dei docenti, nell'ambito della stessa scuola nelle attività previste dall'art. 2, comma 9, del CCNI del **13-6-2005**.

Capo IV - Docenti appartenenti a ruoli con situazioni di esubero

Art. 18- Presentazione delle domande di utilizzazione di docenti appartenenti a ruoli con esubero

- 1.** I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art.3.del C.C.N.I. del 14.1.2005.
- 2.** Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
 - a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione
 - b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10.8.1998 integrato dal D.M. 448 del 10.11.1998):

insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza.

3. Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

Nella domanda di utilizzazione, che dovrà essere inviata in copia anche al Responsabile del C.S.A. della sede di titolarità, il docente dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità di appartenere al ruolo con situazione di soprannumero.

3. Il termine per la presentazione delle domande di utilizzazione, previste ai precedenti commi, sia nell'ambito della provincia di titolarità che per altra provincia, anche per i posti di sostegno, è **quello** fissato dall'art. 4 del presente contratto, per i docenti appartenenti a qualunque ordine e grado di scuola.

Art. 19 - Compilazione delle graduatorie

1. L'utilizzazione avviene sulla base di graduatorie compilate dai C.S.A. e **distinte per posto o classi di concorso**. Le graduatorie sono definite sulla base dei titoli posseduti di cui alla tabella di valutazione **"ALLEGATO I"** annessa al CCNI del **13-6-2005** sulle utilizzazioni, con esclusione delle esigenze di famiglia previste alla lett. A) del punto II.

Art. 20 - Criteri per l'utilizzazione dei docenti appartenenti a ruoli con esubero

1. Le operazioni di utilizzazione a domanda dei docenti titolari nella provincia in altra classe di concorso ovvero in altro ruolo, saranno disposte secondo l'ordine stabilito nell'**ALLEGATO 3** accluso al C.C.N.I. del **13-6-2005**.
2. Qualora dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione a domanda persistano ancora situazioni di esubero del personale da utilizzare rispetto al numero dei posti disponibili, le utilizzazioni in questione saranno disposte anche d'ufficio nei soli confronti dei docenti individuati come soprannumerari **in possesso della relativa abilitazione e/o del titolo di studio**, che non sia stato possibile utilizzare nel ruolo o nella classe di concorso di titolarità.
3. Le utilizzazioni d'ufficio degli insegnanti della scuola primaria eventualmente in esubero sull'organico provinciale, in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto, potranno essere disposte solo in scuole e istituti di istruzione secondaria di I e II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Parimenti solo nell'ambito della scuola secondaria e artistica potranno essere disposte le utilizzazioni d'ufficio dei docenti delle predette scuole secondarie ed artistiche. Entro tale ambito le utilizzazioni d'ufficio potranno essere disposte anche per scuole di grado inferiore.
4. Le utilizzazioni d'Ufficio saranno disposte secondo lo stesso ordine indicato per le utilizzazioni a domanda. Le utilizzazioni d'ufficio dei docenti sforniti del titolo di abilitazione saranno disposte tenendo presente le preferenze espresse dagli interessati tra gli insegnamenti per i quali sono in possesso del titolo di studio prescritto (v. Allegato 3 CCNI):

Capo V - Precedenze a favore di particolari categorie

Art. 21 - Categorie e documentazione

1. Le operazioni sono attuate tenendo conto delle precedenze previste all'art. 8 del CCNI del **13 giugno 2005**. I docenti che chiedono di fruire di dette precedenze devono allegare **alla domanda** la documentazione prevista dall'art. 9 del C.C.N.I. sulla mobilità del **14-1-2005**.
2. Le situazioni che danno titolo alle precedenze previste nel presente articolo devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, ad eccezione dello stato di lavoratrice madre con prole di età inferiore ad un anno; per fruire di tale precedenza, infatti, è necessario che tale situazione sussista alla data di inizio dell'anno scolastico di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
3. Al fine del riconoscimento del diritto di precedenza quale lavoratrice madre, qualora alla data

di scadenza per la presentazione della domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria il parto non sia ancora avvenuto, l'interessata dovrà allegare alla domanda una certificazione medica, rilasciata dalla A.S.L. di appartenenza, contenente l'indicazione della data presunta del parto ed inviare successivamente la certificazione attestante la nascita del figlio, che sia ovviamente avvenuta in data antecedente all'inizio dell'anno scolastico di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Quanto sopra disposto vale anche in caso di adozione, affidamento preadottivo o affidamento, sempre che il relativo provvedimento venga adottato prima dell'inizio dell'anno scolastico e che a tale data il figlio abbia età inferiore ad un anno.

4. In caso di concorrenza fra più docenti aventi titolo alla medesima precedenza, **la posizione in graduatoria sarà** determinata dal punteggio e, a parità di punteggio, dalla maggiore età.

Capo VI – Indicazioni per le operazioni di utilizzazione

Art. 22- Ordine delle operazioni – Norme comuni

1. Ferme restando le operazioni preliminari di cui all'art. 9, commi 1. e 2. del CCNI 13-6-2005 finalizzate esclusivamente alle utilizzazioni su posti di sostegno, le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria dei docenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, sono disposte secondo la sequenza indicata nell'**ALLEGATO 3** di detto ~~contratto~~ **CCNI**.

2. Tenuto conto di quanto sancito dal predetto art. 9, nel disporre le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, i Responsabili dei C.S.A. si atterranno ai seguenti principi generali:

a) le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti appartenenti alla classe di concorso o posto, oggetto dell'operazione di mobilità, sono effettuate con precedenza rispetto a quelle degli aspiranti titolari su altra classe di concorso o posto;

b) le conferme delle utilizzazioni dei docenti già titolari di posto-sede su cattedre o posti della stessa scuola, ricostituiti anche con contributi orari diversi da quelli dell'A.S. precedente, precedono le conferme dei titolari D.O.P. e le nuove utilizzazioni;

c) le utilizzazioni a domanda su posti di sostegno dei docenti titolari su posto comune o classe di concorso, non perdenti posto ed in possesso del titolo di specializzazione di sostegno, possono essere disposte solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2005/06 secondo il contingente di posti fissato dal MIUR;

d) l'utilizzazione dei docenti appartenenti a classi di concorso o posti in esubero in altra provincia su posti comuni e di sostegno, può essere disposta, solo sui posti vacanti e disponibili residuati dopo aver accantonato le disponibilità destinate alle nomine a tempo indeterminato, secondo il contingente disposto per ogni singola provincia dal MIUR per l'A.S. 2005/06;

e) l'assegnazione provvisoria da fuori provincia su posti comuni e di sostegno, può essere disposta, per l'intero orario di cattedra, solo sui posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico residuati dopo aver accantonato le disponibilità destinate alle nomine a tempo indeterminato, secondo il contingente disposto per ogni singola provincia dal MIUR per l'A.S. 2005/06;

f) l'utilizzazione dei docenti della scuola secondaria di 2° grado titolari su D.O.S., in caso di contrazione di posti dell'area di appartenenza nell'istituto ove il docente è stato assegnato l'a.s. precedente, può essere disposta, a domanda, anche su tipologia di posto (vista, psicofisico, udito) di area diversa, dopo aver accantonato i posti per le nomine in ruolo e per gli incarichi a tempo determinato di coloro che sono in possesso del titolo specifico di specializzazione.

g) le utilizzazioni su posti di scuola speciale, di classi differenziali o di istruzione elementare presso gli istituti penali minorili, nonché sui posti ad indirizzo didattico differenziato, sono disposte solo nei confronti di docenti in possesso dei relativi titoli di specializzazione; in mancanza dei docenti in possesso dei predetti titoli, dette utilizzazioni sono disposte nei confronti di coloro che ne fanno richiesta nell'ordine:

- 1) conferma sul posto del docente utilizzato nell'anno precedente
- 2) nuova utilizzazione a domanda.

h) l' utilizzazione d'ufficio su sostegno del docente soprannumerario titolare di posto comune, può essere disposta solo se il possesso, da parte del docente da utilizzare, del titolo di specializzazione risulti agli atti dell'Ufficio che deve disporre il provvedimento;

3. I posti di sostegno, rimasti ancora disponibili dopo le operazioni sul sostegno previste dal precedente comma 1 e dopo aver detratto il numero di posti corrispondenti ai docenti non di ruolo specializzati presenti nelle graduatorie provinciali permanenti, possono essere destinati alle utilizzazioni dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non specializzati titolari su posti comuni.

4. Le utilizzazioni sul sostegno, disposte ai sensi del presente articolo, non interrompono la continuità del servizio.

Capo VII - Messa a disposizione delle scuole - Impiego del personale

Art. 23- Personale interessato

Premesso che i posti a disposizione vanno definiti fino alla concorrenza dell'orario d'obbligo settimanale entro il limite di tre scuole avuto riguardo alla loro raggiungibilità, si precisa quanto segue:

1. Sulla base del quadro delle disponibilità di cui all'art. 3, in presenza di un numero di docenti da utilizzare superiore alle complessive esigenze, tale quadro, come stabilito dallo stesso articolo, è completato, con provvedimenti relativi alla messa a disposizione delle scuole, dei circoli o degli istituti, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, per attività inerenti al funzionamento di organi collegiali, nonché per le seguenti attività:

- realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli insuccessi formativi e delle devianze minorili, tenuto conto delle situazioni di disagio economico e socioculturali;
 - diffusione dei processi di innovazione didattica e di sperimentazione dei nuovi ordinamenti e strutture curriculari;
 - supporto per la progettazione educativa, valutazione dei processi formativi e di orientamento scolastico e professionale;
- coordinamento organizzativo-didattico di scuole aggregate ad istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo;

2. I provvedimenti di messa a disposizione riguardano anche i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, per i quali ricorrano le condizioni previste dalla legge n. 100/87 e dall'art. 8, punto VI, del CCNI del **13-6-2005** e che abbiano chiesto e non ottenuto l'assegnazione provvisoria nella sede (comune) di servizio del coniuge per mancanza di posti disponibili.

3. La messa a disposizione del personale di cui al precedente comma 2. è disposta esclusivamente nella predetta sede di servizio del coniuge, anche per le attività previste dal predetto comma 1, anche quando il trasferimento d'autorità del coniuge intervenga dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria o dopo l'inizio dell'anno scolastico.

L'assegnazione provvisoria potrà essere disposta per la sede viciniora quando non vi sono scuole esprimibili nella sede di servizio del coniuge militare.

Art. 24 – Provvedimento di messa a disposizione

1. Il provvedimento di messa a disposizione, adottato dal Responsabile del C.S.A., nell'ambito del piano delle disponibilità di cui all'art. 3, deve indicare la scuola dalla quale il docente amministrativamente dipende. Per il personale della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sarà indicata la scuola ove ha sede la direzione del circolo o dell'istituto comprensivo presso il quale il docente è messo a disposizione.

2. In tutti gli ordini e gradi di scuola, nei confronti dei docenti messi a disposizione, il dirigente contratterà con la RSU della scuola, all'inizio dell'anno scolastico, i criteri di organizzazione dell'orario di servizio.

3. L'utilizzazione dei predetti docenti avverrà, per le esigenze indicate precedente art. 23, prioritariamente nell'ambito della scuola o, per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nell'ambito del Circolo didattico o Istituto comprensivo di appartenenza, purché la distanza tra i singoli plessi di utilizzo risponda al criterio della facile raggiungibilità con riferimento all'uso dei mezzi pubblici.

4. I suddetti docenti sono utilizzati nella scuola/circolo da cui amministrativamente dipendono per le sostituzioni dei docenti titolari della stessa tipologia di posto o della stessa classe di concorso ovvero di classe di concorso per la quale sono in possesso del titolo di abilitazione. Parimenti sono utilizzati sui posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, qualora la supplenza dovesse essere conferita a personale non di ruolo sprovvisto di titolo.

5. I docenti titolari su D.O.P., ai sensi dell'art. 455, comma 12, del D.L.vo 297/94, possono essere spostati dalla sede di assegnazione dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni solo a richiesta degli interessati.

Art. 25 - Revoca della messa a disposizione

1. Premesso che, a norma dell'art. 461 del D.L.vo n. 297/94, non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, qualora dopo la conclusione di tutte le operazioni dovessero rendersi disponibili posti o cattedre di cui all'art. 3, per la copertura dei posti medesimi viene utilizzato il personale titolare, messo a disposizione previa revoca della messa a disposizione stessa.

2. Tale provvedimento sarà adottato in ordine di priorità nei confronti:

- a) del personale già a disposizione della scuola/circolo/istituto dove si è verificata la nuova disponibilità;
- b) del personale messo a disposizione di scuole/circoli/istituti dello stesso ambito territoriale, su richiesta del medesimo.
- c) del personale messo a disposizione in altro in altro ambito territoriale, su richiesta del medesimo.

Capo VIII - Assegnazioni provvisorie - Scambio di posto fra coniugi

Art. 26- Assegnazioni provvisorie dei docenti di ogni ordine e grado

1. Per l'assegnazione provvisoria dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado valgono le norme contenute all'art. 7 del CCDN del **13-6-2005**. La relativa domanda deve essere presentata entro il termine indicato al precedente art. 4.

2. L'assegnazione provvisoria, per i motivi contemplati dall'art. 475 del D.L.vo n. 297/94 e dal citato art. 7, può essere richiesta dai predetti docenti per sedi di una sola provincia anche diversa da quella di titolarità, per un numero massimo di sedi pari a quello previsto per i trasferimenti.

3. Ai docenti che hanno ottenuto la sede definitiva di titolarità con il trasferimento d'ufficio o a seguito dell'assegnazione della stessa sede sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento è

consentito chiedere l'assegnazione provvisoria, prescindendo dai motivi di cui al precedente comma 2, a norma dell'art. 475, comma 5 ultimo periodo, del D.L.vo 297/94.

4. Gli aspiranti all'assegnazione provvisoria sono tenuti a produrre i documenti comprovanti i titoli giustificativi della richiesta di assegnazione in carta semplice secondo quanto indicato all'art. 4 – comma 2- del presente contratto.

5. In base al disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n. 100/87 e dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, i coniugi conviventi, rispettivamente, del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza hanno titolo, all'atto del trasferimento del coniuge - qualora il coniuge venga trasferito d'autorità - nell'ambito di ciascuna delle fasi di operazione di assegnazione provvisoria (rispettivamente nell'ambito della provincia o da fuori provincia) alla precedenza sugli altri aspiranti, subordinatamente alle categorie di cui ai punti I, III e IV dell'art. 8 del CCNI del **13-6-2005**. Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno indicare nella domanda di assegnazione provvisoria come prima preferenza una scuola/istituto del comune, o il comune stesso, ove il coniuge è stato trasferito d'autorità ed allegare alla domanda medesima una dichiarazione dell'Ufficio dal quale risulti che il medesimo è stato trasferito nella nuova sede d'autorità, indipendentemente dal periodo di permanenza previsto nella nuova sede di servizio.

6. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito della stessa sede (comune) di titolarità.

7. Qualora l'assegnazione provvisoria sia richiesta per provincia diversa da quella della sede di titolarità, l'interessato deve presentare la domanda al Responsabile del Centro Servizi Amministrativi della provincia cui ricadono le sedi richieste ed inviare, entro i termini di scadenza, copia della domanda stessa al Responsabile del C.S.A. della provincia di appartenenza.

8. Il personale docente può chiedere l'assegnazione provvisoria oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso per i quali gli interessati sono in possesso dei titoli validi per la mobilità professionale previsti dall'art. 3 del CCNI **14-1-2005**.

Art. 27- Scambio di posto fra coniugi

1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, ambedue docenti di scuola materna o di scuola elementare assegnati a posti della stessa tipologia. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

2. Parimenti può procedersi in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi, o conviventi di fatto, di scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado entrambi assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

3. Le domande, documentate, dovranno essere presentate al Responsabile del Centro Servizi Amministrativi entro la data indicata all'art. 4 del presente contratto.

4. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province le domande dovranno essere presentate, entro la medesima data, ad entrambi i Responsabili dei Centri Servizi Amministrativi interessati che le esamineranno di concerto.

5. Lo scambio di sede tra coniugi è considerato alla stessa stregua dell'assegnazione provvisoria sia ai fini dell'interruzione della continuità del servizio, che dell'assegnazione dei docenti ai plessi o scuole dei circoli/istituti che attuano l'organico funzionale.

Capo IX – Docenti titolari di organico funzionale

Art. 28 - Assegnazioni ai plessi, scuole degli insegnanti elementari e di scuola dell'infanzia titolari, utilizzati o assegnati all'organico funzionale

1. Nel caso in cui il contratto d'istituto previsto dall'art. 6 –comma 2, lett. e)- del CCNL del 24-7-2003 non sia stato sottoscritto entro il termine che sarà fissato dal Direttore Regionale ai sensi

dell'art.6 comma 4 del C.C.N., per l'assegnazione del personale docente ai plessi si applicano le disposizioni previste ai commi successivi del presente articolo.

2. All'inizio di ciascun anno scolastico, entro il 10 settembre, il capo d'istituto deve acquisire agli atti le domande, dei docenti titolari o assegnati sull'organico funzionale, intese ad ottenere l'assegnazione ad uno dei plessi o scuole appartenenti al circolo o istituto comprensivo, ivi compreso il plesso sede di circolo o istituto. Nelle predette domande di assegnazione, i docenti devono indicare, in stretto ordine di preferenza, tutti i plessi o scuole ricadenti nel circolo/istituto e richiedere, ove ne abbiano diritto, l'applicazione delle precedenzae previste ai successivi commi 4 e 6. Il Dirigente scolastico disporrà l'assegnazione dei docenti ai plessi o scuole **per l'intero anno scolastico** con provvedimento formale da portare a conoscenza degli interessati e delle RSU d'istituto.

3. Per l'assegnazione annuale ai plessi o scuole, si applicano le norme previste dall'art. 4 del CCNI sottoscritto il **13-6-2005** e dal presente articolo, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) In caso di disponibilità di posti nel singolo plesso o scuola pari al numero dei richiedenti, ai posti medesimi vengono assegnati i docenti che ne hanno fatto richiesta;

b) Nella ipotesi di aspiranti in numero maggiore rispetto ai posti destinati al singolo plesso o scuola le assegnazioni degli aventi diritto sono disposte dal Dirigente scolastico sulla base di apposita graduatoria formulata secondo la tabella di valutazione "ALLEGATO 1" annessa al citato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del **13-6-2005**. Verranno, quindi, assegnati ai singoli plessi o scuole, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda, i docenti con punteggio più alto, salva l'applicazione della precedenza assoluta di cui al successivo comma 4 e le precedenzae indicate al comma 6. I docenti che non hanno la titolarità nel circolo o istituto dell'organico funzionale, sono collocati in coda alla predetta graduatoria.

4. L'assegnazione viene disposta con precedenza a favore dei docenti già titolari del circolo o istituto comprensivo, rispetto a quelli che entrano a far parte dell'organico funzionale dall'inizio dell'anno scolastico. Tra i medesimi docenti già titolari, su richiesta degli interessati, l'assegnazione al singolo plesso o scuola viene disposta con precedenza assoluta, nei confronti di coloro che vi risultavano in servizio nell'anno scolastico immediatamente precedente.

5. I docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dal 1° settembre, sono graduati, nell'ordine, secondo le seguenti distinte fasi di movimento in base alle quali sono stati destinati al circolo/istituto ed al punteggio provinciale riportato da ciascun interessato nell'ambito di ciascuna fase: 1) per trasferimento; 2) per utilizzazione; 3) per assegnazione provvisoria; 4) per nuova nomina a tempo indeterminato; 5) per nomina a tempo determinato. Partecipano alla fasi di cui al punto 1) i docenti neotrasferiti nell'ambito del medesimo circolo didattico o istituto comprensivo da posto di tipologia diversa (es. da posto di sostegno a posto comune).

6. Le categorie di personale indicate all'art. 8, punti I, III e IV, lett.g), del CCNI del **13-6-2005** saranno inserite nella graduatoria di cui alla lettera c) del predente comma 3, tra i docenti già titolari, ovvero tra i nuovi entrati a far parte dell'organico, nell'ambito della fase cui ciascuno appartiene, con il riconoscimento delle precedenzae previste nel medesimo art. 8, dopo coloro che hanno diritto alla precedenza assoluta di cui al precedente comma 4.

7. Le precedenzae di cui al comma 6, non si applicano per l'assegnazione della sede di servizio nell'ambito dello stesso comune sede del circolo o istituto comprensivo.

PARTE QUARTA

UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE EDUCATIVO

Art. 29 - Adempimenti del capo di istituto – Domande di utilizzazione

1. Nelle istituzioni educative, qualora il numero dei posti di personale educativo sia inferiore al numero degli istitutori ivi titolari, il Capo di istituto procede alla compilazione di una graduatoria del

personale educativo da individuare come soprannumerario.

2. La predetta graduatoria è compilata tenendo conto di tutti i punteggi di cui alla tabella di valutazione "ALLEGATO 1" alla CCNI del **13-6-2005**.

3. Il personale in soprannumero, ai fini dell'utilizzazione presso altre istituzioni educative o, per il personale fornito del titolo di specializzazione, su posti di sostegno della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado, ovvero su posti e cattedre, dovrà presentare la domanda entro i termini previsti dall'art. 4 del presente CCRI indicando in stretto ordine di preferenza le scuole richieste.

Art. 30 - Adempimenti dei Centri Servizi Amministrativi

1. Il Responsabile del Centro Servizi Amministrativi compilerà, nell'ambito provinciale, distinte graduatorie nelle quali è inserito il personale dichiarato soprannumerario, secondo il ruolo di appartenenza (ruolo degli istitutori e ruolo delle istitutrici) e tenendo conto di quanto previsto all'art. 4ter del D.L. n. 255/2001 convertito nella legge n. 333/2001.

Art. 31 - Ordine delle operazioni

1. Al personale educativo delle istituzioni educative si applicano tutte le disposizioni di cui al presente contratto riferite al personale docente relativamente ai termini di scadenza, alle modalità di individuazione dei soprannumerari, all'ordine delle operazioni nell'ambito delle istituzioni educative medesime ed alle precedenza per particolari categorie.

2. Il personale educativo appartenente a ruoli con situazione di soprannumero fornito dei prescritti titoli culturali, professionali e di specializzazione può produrre domanda per essere utilizzato su posti a cattedre o su posti di sostegno. Tale fase precede tutte le altre operazioni di utilizzazione per la copertura di posti disponibili delle istituzioni educative.

3. Il personale educativo appartenente a ruoli con esubero può, a domanda, essere utilizzato in istituzioni educative in provincia diversa da quella di titolarità.

4. In applicazione dell'art. 10 del CCNI del **13-6-2005**, qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinanti dalla semiconvittualità maschile, le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, sono disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e con priorità presso l'istituzione di precedente titolarità del personale educativo da utilizzare.

5. Qualora, dopo la copertura di tutti i posti disponibili e le utilizzazioni a domanda di cui ai commi precedenti permangono situazioni di soprannumero e il personale interessato non abbia richiesto ed ottenuto l'utilizzo in altra provincia, l'utilizzazione viene disposta, ai sensi dell'art. 73 della legge n. 270/82, presso il Centro Servizi Amministrativi per l'attivazione di progetti predisposti dalle singole istituzioni educative per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

PARTE QUINTA UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE A.T.A.

Capo I - Adeguamento organici e definizione quadro disponibilità A.T.A.

Art. 32 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità

1. Sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione, le parti concordano, ai fini della sistemazione

del personale soprannumerario, si determinano i seguenti criteri per la definizione del quadro delle disponibilità:

a) rilevazione dei posti disponibili e/o vacanti di cui alle tabelle annesse al D.M. sugli organici ATA per l'anno scolastico 2005/06, compresi posti i cui titolari sono assenti in quanto distaccati sindacali ovvero per mandato politico o amministrativo, per servizio militare, per comando presso l'IRRE, per utilizzo presso l'U.S.R. e i C.S.A. ai sensi dell'art. 31, comma 6bis del D.L.vo n. 29/93, previa apposita autorizzazione del MIUR, o per qualsiasi altra causa che comporti l'assenza del titolare presumibilmente fino al termine dell'attività didattica;

b) eventuali quote di posti aggiuntivi derivanti dall'adeguamento **dell'organico** alla situazione di fatto da destinare ad istituzioni scolastiche per risolvere situazioni di difficoltà da parte delle stesse;

c) posti aggiuntivi derivanti dall'assegnazione di una o più unità di personale per effetto della presenza di personale ATA inidoneo sulla base dell'intesa a livello nazionale MIUR/OO.SS., previo successivo incontro a livello regionale;

d) eventuali posti aggiuntivi derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto degli assistenti tecnici, deliberati dalla giunta esecutiva a norma dell'art. 4 del suddetto D.M. n. 201 del 10-8-2000 e successive integrazioni sugli organici ATA e approvati dall'Amministrazione in ragione di una unità per ogni **36** ore settimanali di cui 24 ore effettive e 12 ore di attività di laboratorio.

e) qualora le unità di personale ATA da utilizzare siano superiori alle disponibilità come sopra definite, l'individuazione di posti viene determinata, in relazione all'esigenza funzionale delle istituzioni scolastiche e tenuto conto dei titoli d'accesso degli interessati, anche sulla base delle richieste delle medesime istituzioni, secondo il seguente ordine:

- alle esigenze amministrative degli Istituti comprensivi;
- alle esigenze amministrative dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione per gli adulti;
- ai progetti relativi alla dispersione scolastica, all'inserimento di alunni portatori di Handicap, all'educazione multiculturale, allo sviluppo delle attività multimediali di cui alla direttiva n. 318/95;
- alle attività integrative di cui alla direttiva n.133/96;
- alle esigenze dei laboratori, officine o reparti di lavorazione proposte dalle giunte esecutive delle istituzioni scolastiche non soddisfatte con la definizione di posti di organico in quanto inferiori ai parametri orari stabiliti provincialmente.

f) ricognizione dei posti vacanti e/o disponibili dei Direttori S.G.A. ai fini della copertura degli stessi ai sensi dell'art. 55, comma 3, del CCNL 24-7-2003 o degli artt. 38, 39 e 40 del presente contratto.

Art. 33- Scadenze e procedure

1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti, verrà pubblicato all'albo dei Centri Servizi Amministrativi e delle sedi distrettuali il quadro complessivo delle disponibilità di cui al precedente art. **32** e sarà convocato un incontro dai Responsabili dei C.S.A., a livello provinciale, tra le parti per concertare l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

2. Le parti concordano che il personale interessato alle operazioni di utilizzazione e assegnazioni provvisorie sarà convocato tramite comunicazione alla scuola oppure la sede di servizio sarà assegnata sulla base delle preferenze espresse dagli interessati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a).

3. Per garantire al personale interessato certezza dei tempi, non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dei movimenti del personale di ruolo, sarà pubblicato all'albo dei Centri Servizi Amministrativi e delle sedi distrettuali il calendario delle operazioni da effettuare per convocazione, comprese quelle relative al conferimento degli incarichi a tempo determinato. Eventuali modifiche rese necessarie da esigenze oggettive saranno rese note con circolare all'albo ed alle scuole, almeno due giorni prima, delle convocazioni cui si riferiscono.

4. Eventuali disponibilità, sopravvenute dopo la pubblicazione del quadro di cui al comma 1 e l'avvio delle operazioni, fatto salvo il diritto assoluto al rientro in sede del perdente posto e del rientro del trasferito in quanto soprannumerario nel quinquennio, andranno ad integrare il quadro precedentemente definito, saranno tempestivamente comunicate alle OO.SS. e saranno rese utili immediatamente.

Capo II - Utilizzazione del personale

Art. 34 - Individuazione del personale soprannumerario

1. La posizione di soprannumero del personale A.T.A. nelle istituzioni scolastiche è individuata in relazione alla differenza di posti tra organico di diritto e alla situazione di fatto esistente alla data di inizio dell'anno scolastico.

2. Il Capo d'istituto individuerà il personale in soprannumero formulando una graduatoria di istituto sulla base della tabella di valutazione dei titoli **"ALLEGATO 4"** annessa al CCNI del **13-6-2005**. Tale graduatoria terrà conto dei titoli in possesso del personale al 1° settembre e, comunque, di quanto previsto dall'art. 17 del predetto CCNI. A tal fine inviterà gli interessati a compilare una scheda conforme all' **"ALLEGATO B"** acclusa al presente accordo.

3. Qualora gli interessati non abbiano provveduto a dichiarare e documentare i titoli valutabili, si procede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base dei soli atti contenuti nel fascicolo personale in possesso della scuola.

4. Le graduatorie compilate dal Capo d'istituto, comprensive dei punteggi analitici vengono pubblicate e rimangono affisse all'albo della scuola per l'intero anno scolastico. Per eventuali ricorsi a dette graduatorie si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 45.

5. Le esigenze di famiglia devono valutarsi con riferimento alle situazioni maturate sino al termine dell'anno scolastico precedente a quello per il quale si procede all'utilizzazione.

6. Per il personale trasferito da un'altra scuola nell'ultimo quinquennio (a partire dall'anno **2000/01**) quale soprannumerario, in sede di formulazione delle graduatorie per l'individuazione del soprannumero nella scuola di attuale titolarità, deve essere preso in considerazione, per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato senza soluzione di continuità, il solo servizio prestato in tale ultima scuola, con esclusione di quello relativo alla scuola di precedente titolarità.

7. In particolare, per quanto attiene al personale titolare nella scuola con decorrenza dall'anno scolastico cui si verifica la situazione di soprannumerarietà di fatto, viene considerato soprannumerario nell'ordine:

a) personale che ha ottenuto il passaggio da altra Amministrazione ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo n. 165/01, nei limiti del 10% di cui all'art. 56 del CCNI del 31-8-99;

b) personale vincitore dei concorsi ordinari e riservati;

c) personale neotrasferito nella scuola secondo l'ordine inverso a quello delle operazioni di trasferimento;

d) in seguito sarà preso in considerazione il restante personale già titolare nella scuola negli anni precedenti.

8. Non dovrà essere inserito nelle graduatorie predette, a meno che non si preveda la soppressione della scuola, il personale A.T.A. indicato all'art. 19 –punti I, III e IV lettere f) e g)- del CCDN del 25 giugno 2004.

Art. 35 - Individuazione assistenti tecnici soprannumerari

1. I Capi di istituto, in relazione a consistenti mutamenti intervenuti, rispetto alla situazione in base alla quale è stato costituito l'organico di diritto e valutate le esigenze di funzionamento dei laboratori, gabinetti ed officine, su delibera della giunta esecutiva procedono alla formulazione dell'organico di fatto, a norma dell'art. 4 del D.M. n. 201/2000 e successive integrazioni sugli organici ATA, in ragione di una unità per ogni 36 ore settimanali e comunque, in presenza dell'utilizzo del laboratorio, o più laboratori della stessa area, per almeno 24 ore settimanali. Si rinvia, sul punto, anche al contenuto della C.M. n. 113 dell'11-6-2002.

2. Sui posti così definiti viene assegnato, in base ai criteri di cui alla Tabella di corrispondenza "aree-titoli-laboratori" annessa al predetto D.M., il personale assistente tecnico in servizio nell'istituto, tenendo conto che il personale medesimo, può essere chiamato a prestare la propria opera anche in reparto o area diversi in relazione al titolo posseduto, purché compatibili con il titolo di studio o di specializzazione da egli stesso posseduti, secondo le corrispondenze elencate alla tabella predetta nel rispetto dell'orario d'obbligo.

3. Nei casi in cui le caratteristiche professionali del personale in servizio non consentano in alcun modo di pervenire alla totale copertura dei posti in organico assegnati ai vari reparti, i capi di istituto dovranno individuare il personale che, in base ai titoli posseduti, non può trovare utile impiego nell'istituto e deve, pertanto, considerarsi soprannumerario.

4. Per l'individuazione del personale soprannumerario di cui al presente articolo si applicano le disposizioni impartite nei precedenti articoli con i seguenti specifici criteri.

5. Formulata la graduatoria d'istituto degli assistenti tecnici, secondo le modalità, fissate dal presente contratto, i capi di istituto procedono, con riferimento alle aree ove si sono verificate le condizioni che hanno motivato la diminuzione dei posti, ad individuare il personale in soprannumero nelle predette aree che è, ovviamente, quello con minor punteggio tra il personale assegnato all'area presa in considerazione. Non verrà preso in considerazione l'assistente tecnico in possesso di titolo (sono validi gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale attivati dagli ex Provveditorati agli Studi) per l'accesso ad altra area per la quale si verifichi disponibilità di posti nell'istituto di titolarità.

6. I nominativi del personale individuato come soprannumerario vanno comunicati al Responsabile del Centro Servizi Amministrativi per le conseguenti utilizzazioni.

Art. 36 - Graduatorie provinciali dei soprannumerari

1. Il personale A.T.A. individuato soprannumerario è collocato in distinte graduatorie provinciali per profilo professionale, secondo l'ordine previsto dall'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del **13-6-2005**, tenendo conto delle precedenze indicate nell' art. 19 del medesimo contratto.

Art. 37 - Modalità di utilizzazione e assegnazione di sede - Sequenza operativa

1. Le operazioni di utilizzazioni del personale ATA vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del CCNI del **13-6-2005**, secondo la sequenza operativa indicata al comma 2 del predetto articolo ed all'**ALLEGATO 6** accluso a detto contratto, nonché i criteri indicati ai commi successivi. Al personale che ha ottenuto il passaggio da altra Amministrazione ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo n. 165/01, viene assegnata la sede di servizio dopo il personale indicato al punto 10 del citato **ALLEGATO 6**.

2. L'accoglimento della richiesta di altra sede da parte del personale dichiarato inidoneo a mansioni del proprio profilo prof.le, è possibile se nella sede richiesta sono presenti non più di due unità di personale con condizioni di inidoneità.

3. Il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nel quinquennio precedente ha diritto ad essere utilizzato con precedenza nella scuola di ex titolarità; a tal fine gli interessati hanno l'obbligo di indicare come prima preferenza nella domanda di utilizzazione detta scuola. In mancanza di posti nella scuola di precedente titolarità cui poter utilizzare con precedenza il personale soprannumerario (ad es. a seguito di soppressione della scuola), il personale medesimo, ha diritto ad essere utilizzato, a domanda, con precedenza in scuole della stessa sede (comune) di precedente titolarità o, in mancanza, in scuole di comuni vicini secondo le apposite tabelle disponibili presso i C.S.A.

4. Qualora il personale individuato soprannumerario sia in numero superiore ai posti di cui alla lett. a) dell'art. 33, l'utilizzazione è disposta sul complesso delle disponibilità di cui alle lett. b), c) e d) del medesimo articolo. Agli interessati sarà offerto l'insieme dei posti di organico e dei posti delle esigenze funzionali.

5. Nell'ipotesi di sdoppiamento di circoli, istituti o scuole ovvero di autonomia concessa a sedi associate, tutto il personale titolare può essere ivi utilizzato, a domanda, con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nelle graduatorie provinciali. Analogamente nell'ipotesi di soppressione di circoli o scuole con conseguente aggregazione di plessi, sedi associate o succursali, ad altri circoli o scuole tutto il personale titolare può essere utilizzato, a domanda, con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nella graduatoria provinciale, nei circoli o scuole ai quali detti plessi,

sezioni associate e le succursali sono stati aggregati. Analoga opzione è consentita altresì al Direttore dei servizi generali e amministrativi.

6. Nel caso di più aspiranti ad uno stesso circolo o scuola si tiene conto del maggior punteggio riportato da ciascuno sulla base della tabella di valutazione annessa al C.C.N.I. del ~~25-6-2004~~ **13-6-2005 (ALLEGATO 4)**.

7. In assenza di domanda, ovvero in caso in cui la domanda stessa non possa essere accolta per indisponibilità di posti, il Responsabile del C.S.A. procede all'utilizzazione d'ufficio del personale secondo i criteri generali previsti dal presente Contratto Integrativo Regionale.

8. In caso di nuova istituzione, conseguente alla fusione di scuole, istituti o circoli, il Responsabile del C.S.A. formula un' unica graduatoria nella quale sono inseriti, con i rispettivi punteggi, secondo i criteri stabiliti nel precedente art. 35, tutti i titolari delle predette istituzioni scolastiche. Il personale verrà utilizzato nella nuova istituzione secondo l'ordine di inclusione nella graduatoria predetta a partire dal punteggio più alto e fino alla concorrenza dei posti disponibili.

9. Il personale utilizzato secondo i criteri di cui al presente articolo ha precedenza per i trasferimenti aventi effetto nell'anno scolastico successivo, per quei posti su cui è stato utilizzato.

Capo III – Criteri di utilizzazione del personale a tempo indeterminato su posti di D.S.G.A.

Art. 38 – Posti disponibili

1.I Responsabili dei CC.SS.AA. dispongono la copertura delle sottoelencate tipologie di posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi del successivo art.39 con provvedimento di utilizzazione:

- a) posti disponibili, ovvero posti coperti da D.S.G.A. titolari, assenti dalla sede di titolarità, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi i posti dei D.S.G.A. destinatari dell'art.35, comma 6, della Legge 27.12.2002 n.289;
- b) posti vacanti e disponibili, privi di titolare, da assegnare solo dopo l'eventuale esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'art.553 del D.L.vo n.297/94 relative all'ex profilo professionale di responsabile amministrativo.

2. Il Responsabile del C.S.A. potrà conferire l'incarico di cui al comma precedente nella sola ipotesi in cui il Dirigente scolastico non sia riuscito a disporre la sostituzione del D.S.G.A. ai sensi degli artt. 47 e 55, comma 2, del CCNL 24-7-2003 con assistenti amm.vi appartenenti alla scuola. A tal fine il Dirigente scolastico comunicherà al C.S.A. la disponibilità del posto entro i termini indicati dal C.S.A. e, comunque utili ad assegnare l'incarico di DSGA entro il 31 agosto.

3. In caso di assenza temporanea o impedimento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ove non fosse possibile la sostituzione ai sensi degli artt. 47 e art. 55, comma 2, suddetti, il relativo posto verrà ricoperto dal Dirigente Scolastico con incarico fino al rientro del titolare secondo i criteri indicati al successivo art. 39, comma 2.

Art. 39 – Criteri per la copertura dei posti

1. Nei casi in cui non vi siano nell'istituzione scolastica Assistenti amministrativi aspiranti all'esercizio della funzione di DSGA o non sia stato possibile assegnare la reggenza da parte del Responsabile del C.S.A., sui posti vacanti e/o disponibili il Responsabile del C.S.A. conferirà l'utilizzazione ad un Assistente amm.vo in servizio a tempo indeterminato in altra scuola della provincia che ha presentato apposita domanda ai sensi del successivo art. 40.

2. Nei casi di assenza del titolare, il capo d'istituto conferisce le funzioni di DSGA al personale Assistente amm.vo in servizio a tempo indeterminato in altre scuole della provincia, che ha presentato apposita domanda ai sensi del successivo art. 40, comma 3, solo nel caso in cui non sia stato possibile

effettuare l'utilizzazione del sostituto del DSGA a personale interno alla scuola ai sensi degli artt. 47 e 55, comma 2, del CCNL 24-7-2003.

3. A fini dell'assegnazione dell'incarico di sostituto del DSGA, il Responsabile del C.S.A. sui posti vacanti e/o disponibili, formula un'apposita graduatoria in base al punteggio spettante al 31-8-2005 agli Assistenti amm.vi di ruolo secondo la tabella di valutazione **ALLEGATO 4** annessa al C.C.N.I. del 13 giugno 2005, con esclusione dei titoli previsti al punto II (esigenze di famiglia) della medesima tabella.

4. Nelle predette graduatorie ha diritto di precedenza all'assegnazione dell'incarico di DSGA l'Assistente amm.vo che ha già svolto precedenti incarichi di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi **con effettiva prestazione del servizio nel profilo a partire dall'anno scolastico 2000/01 in poi**. In tale ambito ha priorità l'aspirante in possesso dei titoli culturali di cui al punto 3 dell'art.11bis del C.N.. Nel caso in cui più aspiranti abbiano svolto la funzione nel predetto profilo professionale, la precedenza è data a coloro che hanno prestato servizio maggiore quale D.S.G.A..

5. Il Responsabile del C.S.A. assegnerà l'incarico di sostituto del DSGA all'Assistente amm.vo avente diritto, sui posti vacanti e disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 553 del D.L.vo n. 297/94 relative all'ex profilo prof.le di Responsabile Amm.vo, ovvero sui posti disponibili per **l'intero anno scolastico**, con nomina fino al **31 agosto**.

6. Ai fini dell'assegnazione della sede di servizio, l'Assistente amm.vo che entra in diritto di nomina ha precedenza assoluta, a domanda **sulla scuola richiesta**, qualora abbia già svolto l'incarico di D.S.G.A..

7. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei D.S.G.A. e fino al rientro in servizio del titolare, il Dirigente scolastico, ove non sia disponibile personale interno **per la sostituzione**, assegnerà l'incarico di sostituto del DSGA all'Assistente amm.vo di ruolo di altra scuola avente diritto in base alla graduatoria **provinciale** di cui al comma 3.

8. Gli assistenti amm.vi che accettano gli incarichi di cui ai precedenti commi 5 e 7 hanno l'obbligo di svolgerlo per l'intera durata della nomina.

9. Sui posti lasciati liberi dagli Assistenti amm.vi che svolgono la funzione di DSGA con nomina fino a termine dell'anno scolastico, i responsabili dei C.S.A. conferiscono le nomine con contratto a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica (30 giugno).

10. Sui posti, invece, lasciati liberi da Assistenti amm.vi che svolgono la funzione di DSGA, all'intero della propria scuola ai sensi degli artt. 47 e 55 -comma 2- del CCNL 2003 o in altra scuola, ai sensi dell'art. 39 -comma 2- del presente CCRI, in sostituzione dei DSGA temporaneamente assenti, i Dirigenti scolastici possono nominare supplenti temporanei ai sensi dell'art. 6 del D.M. 13-12-2000, n. 430.

Art. 40 – Presentazione delle domande

1. Gli Assistenti amm.vi interessati a svolgere funzioni di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in scuole diverse da quella di appartenenza, ricadenti nella provincia di titolarità, possono presentare domanda, al C.S.A. entro i termini fissati dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale con apposita circolare. A tal fine la Direzione Regionale, per il tramite dei C.S.A., avrà cura di comunicare preventivamente alle scuole l'elenco dei posti vacanti e/o disponibili in provincia.

2. Gli Assistenti amm.vi interessati a svolgere funzioni di D.S.G.A., in caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, in scuole diverse da quella di appartenenza, possono presentare domanda alle scuole medesime ove risulta assente il DSGA, entro i termini fissati dal Dirigente scolastico con apposita comunicazione da diramare a tutte le scuole della provincia. A tal fine, nella predetta comunicazione il Dirigente scolastico avrà cura di indicare la durata dell'assenza del DSGA da sostituire.

3. Gli Assistenti amministrativi, interessati alla presentazione delle domande di cui ai precedenti commi 1 e 2, avranno cura di documentare, anche con autocertificazione ai sensi dell'art. **46 e 47** del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, i titoli di cui sono in possesso per l'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella di valutazione citata al precedente art. 39, comma 3, nonché l'eventuale servizio prestato con funzioni di DSGA, ai fini dell'attribuzione della precedenza prevista al comma 4 del medesimo art. 39.

4. Le domande degli Assistenti amministrativi a tempo determinato possono essere prese in considerazione solo in caso di esaurimento delle graduatorie degli Assistenti amm.vi a tempo indeterminato. In tal caso i richiedenti saranno graduati secondo il punteggio conseguito nella graduatoria provinciale dalla quale hanno conseguito la nomina a tempo determinato.

5. Gli Assistenti Amministrativi che hanno rinunciato all'incarico di DSGA per l'intero a.s. 2005/2006 nella scuola di titolarità o di servizio non potranno essere nominati in altre scuole della provincia.

Capo IV – Assegnazioni provvisorie – Scambio posti tra coniugi

Art. 41- Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A.

1. Per il personale A.T.A. ai fini delle assegnazioni provvisorie si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del CCNI del **13-6-2005** comprese quelle relative alle precedenzae previste all'art. 19 del medesimo contratto.

2. L'assegnazione provvisoria, per i motivi contemplati dall'art. 568 del D.L.vo n. 297/94 e dal suddetto art. 18, può essere richiesta dal predetto personale per sedi di una sola provincia anche diversa da quella di titolarità, per un numero massimo di 15 sedi, sia nel caso che non abbia presentato domanda di trasferimento per lo stesso anno scolastico, sia che l'abbia presentata.

3. Al personale ATA che ha ottenuto la sede definitiva di titolarità con il trasferimento d'ufficio o a seguito dell'assegnazione della stessa sede sui posti residui dopo i trasferimenti, è consentito chiedere l'assegnazione provvisoria prescindendo dai motivi di cui al precedente comma 2, a norma dell'art. 568 -comma 2, ultimo periodo- del D.L.vo 297/94.

4. In alternativa alla richiesta di utilizzazione ai sensi dell'art. **37** del presente contratto, il personale A.T.A. trasferito d'ufficio in quanto soprannumerario può, per lo stesso anno scolastico, chiedere l'assegnazione provvisoria prescindendo dai motivi di cui all'art. 18 del CCNI del **13-6-2005**, a norma dell'art. 568, comma 2, ultimo periodo, del D.L.vo n. 297/94.

5. Gli aspiranti all'assegnazione provvisoria sono tenuti a produrre i documenti comprovanti i titoli giustificativi della richiesta di assegnazione in carta semplice, i titoli valutabili e quelli che danno diritto di precedenza ai sensi dell'art. 19 del CCNI del **13-6-2005**.

6. Il personale A.T.A. deve presentare la domanda di assegnazione provvisoria, entro i termini previsti dall'art. 4 –comma 1- del presente C.C.R.I., al Responsabile del C.S.A. nella cui Provincia ricadono le sedi richieste. Qualora l'assegnazione provvisoria sia richiesta da personale titolare in altra provincia rispetto a quella cui è destinata la domanda, l'interessato deve presentare, entro la medesima scadenza, copia della domanda stessa anche al Responsabile del C.S.A. della provincia di appartenenza.

Art. 42 - Scambio di posto fra coniugi appartenenti al personale A.T.A.

1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, ambedue appartenenti al medesimo profilo professionale. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

2. Le domande, documentate, dovranno essere presentate al Responsabile del C.S.A. entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 41, comma 6.

3. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province, le domande dovranno essere presentate, entro i medesimi termini, ad entrambi i Responsabili dei C.S.A. provinciali interessati, i quali, le esamineranno di concerto.

Art. 43 - Assegnazione del personale ATA alle sedi associate, succursali e plessi

1. Nel caso in cui il contratto d'istituto previsto dall'art. 6 –comma 2, lett. e)- del CCNL del 24-7-2003 non sia stato sottoscritto entro il termine che sarà fissato dal Direttore Regionale ai sensi dell'art.6 comma 44 del C.C.N., per l'assegnazione del personale ATA ai plessi si applicano le disposizioni previste ai commi successivi del presente articolo.

2. All'inizio di ciascun anno scolastico, entro il 10 settembre, il capo d'istituto deve acquisire agli

atti le domande, del personale ATA in servizio, intese ad ottenere l'assegnazione ad uno dei plessi o scuole appartenenti al circolo/istituto, ivi compreso il plesso sede di circolo o istituto. Nelle predette domande di assegnazione, gli interessati devono indicare, in stretto ordine di preferenza, tutti i plessi o scuole ricadenti nel circolo/istituto e richiedere, ove ne abbiano diritto, l'applicazione delle precedenzae previste ai successivi commi 8, 9 e 10.

3. Ai fini dell'assegnazione del personale ATA ai plessi, sedi associate o succursali, i dirigenti scolastici, determineranno: per gli Assistenti amm.vi solo in presenza del magazzino, per gli Assistenti tecnici e per i Collaboratori scolastici, il numero dei posti da assegnare ai predetti plessi o sedi, attenendosi ai seguenti criteri:

- applicazione delle tabelle annesse al D.M. sugli organici ATA n. 201 del 10-8-2000, **e successive modifiche ed integrazioni**, con riferimento ai dati delle tabelle medesime riferiti distintamente ad ogni singola sezione associata, succursale e plesso;
- assegnazione del personale assistente amministrativo solo in presenza del magazzino;
- assegnazione del personale assistente tecnico in presenza di laboratori, officine o reparti di lavorazione o altre esigenze di supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche;
- assegnazione del personale collaboratore scolastico ai plessi o sedi associate degli istituti comprensivi costituite ubicate anche in unico edificio scolastico.

4. Tali posti sono fissati in modo da assegnare il personale per le esigenze di funzionamento di durata annuale. Definito il quadro di dette esigenze, i capi d'istituto attueranno le procedure di informazione preventiva previste dall'articolo 6 -comma 2- del CCNL sottoscritto il 24-7-2003.

5. Ferma restando l'applicazione della precedenza di cui al comma 8 -seconda parte-, ai singoli posti sarà assegnato il personale che ne fa richiesta, secondo la posizione occupata dagli interessati nell'apposita graduatoria di circolo, scuola o istituto, formulata ai sensi della tabella di valutazione allegata al CCNI del **3-6-2005 (ALLEGATO 4)**; verrà, quindi, assegnato ai singoli plessi/scuole il personale con punteggio più alto, tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso dagli interessati nella domanda di assegnazione e delle eventuali precedenzae spettanti ai sensi dei successivi commi 8. e 9. Il personale ATA che entra a far parte dell'organico dal 1° settembre, è graduato dopo i titolari già facenti parte dell'organico, nell'ordine, secondo le seguenti distinte fasi di movimento in base alle quali è stato destinato al circolo/istituto ed al punteggio riportato da ciascun interessato nell'ambito di ciascuna fase:

1) per trasferimento; 2) per utilizzazione; 3) per assegnazione provvisoria; 4) per nuova nomina a tempo indeterminato; 5) per nomina a tempo determinato.

6. Le medesime disposizioni si applicano per l'assegnazione del personale ai corsi serali negli istituti di II° grado. In alternativa, su tali corsi, può essere attivato il criterio della turnazione di tutto il personale in servizio nell'istituto.

7. Nel caso di tardiva assegnazione o nomina **a tempo determinato** degli aventi diritto, rispetto alla data di cui al precedente comma 2, il dirigente scolastico riformulerà la graduatoria di istituto e l'assegnazione del personale ai plessi o sedi associate tenendo conto delle nuove assegnazioni e/o nomine.

8. L'assegnazione al singolo plesso o scuola viene disposta con precedenza a favore del personale già titolare nel circolo o istituto, rispetto a quello che entra a far parte dell'organico dall'inizio dell'anno scolastico. Tra il medesimo personale già titolare, su richiesta degli interessati, l'assegnazione al singolo plesso o scuola viene disposta con precedenza assoluta, nei confronti di coloro che vi risultavano in servizio nell'anno scolastico immediatamente precedente; **tale precedenza opera prima di quella prevista al successivo comma 9.**

9. Le categorie di personale indicate all'art. 19 -punti I, III e IV, lett. f), del CCNI del **13-6-2005** saranno incluse, nella graduatoria di cui al precedente comma 5, con il riconoscimento della precedenza loro spettante. A tal fine, gli interessati, dovranno presentare la documentazione prevista dall'art. **9** del CCNI sulla mobilità sottoscritto il **14-1-2005.**

10. Il personale destinato alle sedi associate, succursali e plessi, nonché alla sede centrale, vi resterà assegnato per l'intero anno scolastico. Saranno definiti, nella contrattazione d'istituto, le modalità e l'eventuale compenso spettante al personale spostato in altra sede in caso di momentanea ed

inderogabili esigenze di servizio.

11. Le precedenze di cui al comma 9, non si applicano per l'assegnazione della sede di servizio nell'ambito dello stesso comune sede del circolo, scuola o istituto.

PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Risoluzione di controversie interpretative

1. Nel caso in cui insorgano controversie in applicazione del presente contratto le parti contraenti, al fine di risolvere consensualmente il conflitto, si incontrano entro i successivi cinque giorni e prima comunque di attivare le procedure previste dall'art. 2 del C.C.N.L. sottoscritto il 24-7-2003. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 5 giorni dal primo incontro.

2. Pertanto i provvedimenti relativi alla questione oggetto di controversia, saranno adottati da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale a conclusione della procedura prevista nel presente articolo.

Art. 45 - Presentazione di reclami e ricorsi

1. Contro le graduatorie formulate dal capo istituto per l'individuazione del soprannumero e gli atti di sua competenza conseguenti all'applicazione del presente contratto, è ammesso reclamo al medesimo capo d'istituto ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999, entro cinque giorni dalla pubblicazione degli atti o dalla notifica dei provvedimenti adottati. Il capo d'istituto decide sul reclamo entro cinque giorni dalla ricezione dell'atto impugnato dandone comunicazione formale al ricorrente.

2. Avverso le graduatorie provvisorie formulate dal C.S.A. ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie è ammesso reclamo al medesimo C.S.A. entro cinque giorni dalla pubblicazione all'albo.

3. Contro i provvedimenti adottati dai Capi d'istituto e dai Responsabili dei C.S.A., gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 130 del CCNL 24-7-2003, presentando la relativa richiesta agli uffici di segreteria costituiti presso i C.S.A. provinciali entro 15 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica dell'atto ritenuto lesivo. E' ammesso, in ogni caso, ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ai sensi degli artt. 63 del D. L.vo 30-3-2001, n. 165 (S.O. della G.U. n. 106 del 9-5-2001).

Art. 46 - Norma finale

1. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura del dell'Ufficio Scolastico Regionale, entro 5 giorni alla stipula. Esso sarà pubblicato all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il **3-6-2005**.

**DI PARTE PUBBLICA
REGIONALE**

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

F I R M A T O

F.to DIRIGENTE REGIONALE
(Dott. Sandro Santilli)

CGIL-SNS (P. Bonifaci)

CISL-Scuola (R. Pengue)

UIL-Scuola (E. Taglieri)

SNALS-Confsal (P. Palmieri)

ALLEGATO A

SCHEMA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI

....l.... sottoscritt.... (1)..... nato a.....
(prov.....) il.....residente in
.....insegnante di (2).....
(cl. di concorso (3) titolare presso la
scuola.....di.....
.dall'A.S.....con decorrenza giuridica dal, immesso in ruolo ai
sensi (4) con effettiva assunzione in servizio dal.....

dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 30-12-2000, 445 :

--
Da compilare a cura dell'interessato
d'istituto

Riservato al
capo

-
I - ANZIANITA' DI SERVIZIO

A) Di aver prestato anni di servizio, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza: (di cui, n..... prestati dopo la nomina in ruolo e n..... derivanti da retroattività giuridica della nomina stessa e coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza) e di aver diritto (p. 6 per ogni anno) punti.....

A1) Di aver prestato n. anni di servizio effettivo, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza, nelle piccole isole e di aver diritto, in aggiunta al punteggio di cui alla lettera A), a (p. 6 per ogni anno) punti

B) Di aver prestato n. anni di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di ruolo prestato nella scuola materna (non indicati nella precedente lettera A) e di aver diritto a (p. 3 per ogni anno) punti

B1) (Solo per la scuola sec. di II grado) Di aver prestato n. anni di servizio: prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della L. 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado e di aver diritto, in aggiunta al punteggio di cui alla lettera B) a (p. 3 per ogni anno) punti.....

B2) Di aver prestato n. anni di servizio: preruolo o altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o di altro servizio preruolo o ruolo prestato nella scuola materna effettivamente prestato in scuole o istituti situati in piccole isole, in aggiunta al punteggio di cui alla lettera B) e B1 a (p. 3 per ogni anno) punti.....

B3) (Solo per la scuola elementare) Di aver prestato n. anni di servizio di ruolo nella scuola elementare come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 92-93 e fino al 97/98 (in aggiunta a quello previsto alle lett. B e B2: a) nell'ambito del plesso di titolarità (p.0,5 per ogni anno) punti

b) fuori del plesso di titolarità (p.1 per ogni anno) punti

C) Di aver prestato n..... anni di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità ovvero nella scuola di servizio per i docenti D.O.S. dall'a.s. 2004/05 e di aver diritto a (p. 2 per ogni anno entro il quinquennio) e a (p.3 per ogni anno oltre il quinquennio) punti.....

C1) (solo per la sc. elementare) Di aver prestato effettivamente servizio di ruolo per un triennio senza soluzione di continuità, dall'a.s. 92/93 al 97/98:

- come docente "specializzato" nella scuola elementare per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2),

- B3), C), e di aver diritto a (p. 1,5 per ogni anno) punti
- come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3, C) dall'a.s. 92-93 al 97-98 per un triennio senza soluzione di continuità e di aver diritto a (p. 3 per ogni anno) punti.....
- C2)** Di aver prestato n. anni di servizio di ruolo nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità prima del servizio indicato alla precedente lettera C) (p. 1 per ogni anno) punti.....
- D)** Di non aver presentato per un triennio a decorrere dall'a.s. 2000/01 domanda di trasferimento o passaggio provinciale, oppure di averla presentata e revocata, ai fini del riconoscimento del punteggio aggiuntivo (p. 10) punti.....

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA:

- A)** Di avere il coniuge ovvero (per gli insegnanti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale) i genitori o i figli residenti in.....e di avere diritto a(p. 6) punti.....
- B)** Di avere n.figli di età inferiore a sei anni e di avere quindi diritto a (p. 4 per ogni figlio) punti
- C)** Di avere n. figli di età superiore a sei anni ma che non hanno superato il 18° anno di età ovvero di avere n. figli maggiorenni che risultano totalmente e permanentemente impossibilitati inabili a proficuo lavoro e di avere quindi diritto a (p. 3 per ogni figlio) punti
- D)** Di avere diritto, per la cura e l'assistenza ai figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero il coniuge o il genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune di (p. 6) punti

III - TITOLI GENERALI:

- A)** Di avere conseguito n..... promozioni per merito distinto e di avere diritto a (p. 3 per ogni promozione) punti.....
- B)** Di aver superato un pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore (p. 12) punti
- C)** Di avere n..... diplomi di specializzazione, conseguiti in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dal DPR n. 162/82 o dalla legge n. 341/90, attivata dalle università statali o libere e dagli istituti di educazione fisica nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o delle discipline attualmente insegnate dal docente (p.5 per ogni diploma) punti.....
- D)** Di aver conseguito n..... diplomi universitari (laurea breve o di primo livello o diploma ISEF) oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (p. 3 per diploma) punti.....
- E)** Di avere conseguito n..... perfezionamenti conseguiti in corsi post-universitari di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti ovvero dal DPR n.162/82 o dalla legge n.341/90, attivati dalle università statali o libere, ovvero da istituti universitari statali o parificati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o parificati, nell'ambito delle scienze dell'educazione

e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate e di aver diritto a (p. 1
per ogni corso)
punti.....

F) Di aver conseguito n. diplomi di laurea di durata almeno
quinquennale, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica (ivi
compresa la laurea in scienze motorie) oltre il titolo di studio attualmente
necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza e di aver diritto a (p.5 per ogni
diploma) punti.....

G) Di aver conseguito il titolo di "Dottorato di ricerca" (p. 5) punti.....

H) Di aver frequentato, per la scuola elementare, il corso di aggiornamento-
formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal
Ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle
istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP) e
dell'università e di aver diritto a (p. 1) punti

I) Per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato di istruzione sec. Superiore, di
cui alla legge n. 425/97 e DPR n. 323/98, fino all'a.s. 2000/01 come presidente,
commissario esterno o interno compreso il sostegno all'alunno handicappato
che sostiene l'esame (p. 1 per esame fino a max 5 p.) punti.....

N.B. I titoli indicati alle lettere C), D), E), F),G) e H), anche cumulabili fra di loro, sono
valutati fino ad un massimo di 10 punti.

Si allegano i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti I,
(servizi) II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali):

.....
.....
.....
.....li,

Firma

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO IN SOPRANNUMERO

...1.... sottoscritt..... nato a
 (prov.) il residente a
 via(prov.....)
 n. titolare presso la scuola o istituto ovvero in
 servizio presso in quanto utilizzato perché in soprannumero
 ovvero perché senza sede di titolarità, immesso in ruolo ai sensi del
 nel profilo di con decorrenza giuridica dal ed
 economica dal ai sensi del D.P.R. 30-12-2000, n. 445, dichiara:

Da compilare a cura dell'interessato

Riservato al
controllo del
capo d'istituto

I - ANZIANITA' DI SERVIZIO :

A) Di aver prestato anni mesi di servizio nel profilo di appartenenza fino alla data dell'ultimo giorno dell'anno scolastico precedente (punti 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) e di aver diritto a punti

B) Di aver prestato anni mesi di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile e di aver diritto a (punti 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) punti

C) Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amm.ni o EE.LL. (p.1 per anno) punti.....

D) Di aver prestato anni sino alla data dell'ultimo giorno dell'a.s. precedente nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità e di aver diritto a [per ogni anno in aggiunta a quelli previsti dalle lettere A) e B)]: - Entro il quinquennio (punti 8 per ogni anno)..... punti
 -Oltre il quinquennio (punti 12 per ogni anno)..... punti.....

E) Di aver prestato anni interi di servizio nel profilo di appartenenza nella sede (Comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità e di aver diritto a [punti 4 per ogni anno intero in aggiunta a quelli previsti dalle lettere A), B) e che non siano coincidenti anche con quelli indicati alla lettera D)] punti

F) Di non aver presentato per un triennio a decorrere dall'a.s. 2000/01 domanda di trasferimento o passaggio di profilo provinciale, oppure di averla presentata e revocata, ai fini del riconoscimento del punteggio aggiuntivo (p. 40) punti.....

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA:

A) Di avere il coniuge ovvero (per il personale senza coniuge o separato

giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale) i genitori o i figli residenti in e di aver diritto a (p. 24) punti

B) Di avere n. figli di età inferiore a 6 anni di aver diritto a (p. 16 per ogni figlio)..... punti

.....

C) Di avere n. figli età superiore a 6 anni ma che non hanno superato il 18° anno di età ovvero di avere n..... figli maggiorenni totalmente e permanentemente inabile a proficuo lavoro e di aver diritto a (p. 12 per ogni figlio) punti

.....

D) Di aver diritto, per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune di nonché per l'assistenza ai figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico da attuare presso la residenza abituale o presso le strutture pubbliche o private di cui agli artt. 114,118 e 122 del DPR n. 309/90 che comporti il domicilio nella sede della struttura, a (p.24)..... punti

.....

III - TITOLI GENERALI:

A) Di aver diritto per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esame per l'accesso al ruolo di appartenenza dei Responsabili amm.vi (p.12) punti

B) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (punteggio spettante al personale che appartiene a ruoli diversi dal Responsabile amm.vo/D.S.G.A. (p. 12) punti.....

Si allega una dichiarazione concernente i servizi di ruolo e non di ruolo ed i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti I (servizi), II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali):
.....
.....

Data

Firma

Elenco delle sedi e istituti in cui si desidera essere assegnato per l'utilizzazione (da riempire solo nel caso che il personale risulti in soprannumero nella graduatoria d'istituto)

1) 9)

.....

2) 10)

.....

- | | |
|----------|-----|
| 3) | 11) |
| | |
| 4) | 12) |
| | |
| 5) | 13) |
| | |
| 6) | 14) |
| | |
| 7) | 15) |
| | |
| 8) | |

ALLEGATO C

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI (ART. 5 LEGGE N. 426/88)

N.B. Il servizio (punto I tabella) viene valutato ai sensi della tabella "ALLEGATO 1" al CCNL del 25-5-2002. Le esigenze di famiglia (punto II tabella), invece, non si valutano.

III- Titoli generali

- A) Laurea.....p. 24
- B) Corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dall'Amm.ne o da altri Enti
ai sensi del D.P.R. n. 399/88, della durata di almeno 80 ore.....p. 24
- C) Corsi di formazione e/o aggiornamento di alla precedente lett. B) della durata di
almeno 40 orep. 12
- D) Corsi di formazione e/o aggiornamento di alla precedente lett. B) della durata di
almeno 20 ore.....p. -6
- E) Corsi di formazione e/o aggiornamento di alla precedente lett. B) della durata di
almeno 12 ore.....p. 3
- F) Per ogni anno di servizio svolto nella figura professionale relativa alla graduatoria
nella quale è stata richiesta l'inclusione.....p. 6 (*)

(*) Il punteggio previsto nella presente lettera viene attribuito solo per l'inserimento nella graduatoria alla figura professionale di operatore tecnologico.